
I principali adempimenti normativi per il settore estrattivo

aggiornato al Decreto Legislativo 81/2008

**di Luigi Minicillo¹
e Alberto Marzano per la modulistica**

Copyright 2008

Tutti i diritti sono riservati all'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma o in alcun modo – grafico, elettronico o meccanico, includendo fotocopie, registrazioni, riproduzioni, o accumulo di informazioni e sistemi di recupero – senza il consenso scritto dell'autore.

Stampato : Ottobre 2008

¹ Nato a Montesarchio (BN) il 23.06.1950.

Laureato in Ingegneria Meccanica presso L'università degli Studi di Napoli –“Federico II” ;

Laureato in Ingegneria Mineraria presso l'Università degli Studi di Roma – “La Sapienza”;

Corso di specializzazione in Ingegneria Mineraria (anno 1977-79), indetto dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato ai sensi dell'art.332 del D.P.R. 10.01.1957, n.3. effettuato presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

Già Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Roma, con competenza sulle Regioni Lazio, Umbria e Abruzzo.

Attualmente Dirigente dell'Area “Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria” – con competenza su cave, miniere, geotermia, idrocarburi, polizia mineraria, acque minerali e termali, depositi di oli minerali, aree di distribuzioni carburanti autostradali e raccordi autostradali, contenzioso minerario, della Regione Lazio.

Presentazione del manuale:

A cinque anni dalla stesura del vademecum “Norme di polizia delle miniere e delle cave e di prevenzione sugli infortuni sul lavoro” che tanto successo ha riscosso tra gli operatori del settore, sento l’esigenza di provvedere ad un aggiornamento della pubblicazione in questione sia per adeguarlo al nuovo Testo Unico sulla sicurezza, sia per ampliarlo con una serie di allegati che possono risultare utili per una corretta gestione dell’attività estrattiva.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Con il testo unico n.81/2008 vengono, pertanto, abrogate importanti norme legislative che hanno regolamentato il settore per oltre mezzo secolo; basti pensare al D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, il D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, il D.P.R. 19 marzo 1956, n.303, il D.Leg.vo 15 agosto 1991, n.277, il D.Leg.vo 19 settembre 1994, n.626, il D.Leg.vo 14

agosto 1996, n.493, il D. Leg.vo 14 agosto 1996, n.494, il D. Leg.vo 19 agosto 2005, n.187 ed altre. Restano comunque in vigore sia il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 che il D. Leg.vo 624/96.

Il presente manuale, anche esso, è finalizzato a fornire agli operatori del settore uno strumento di facile consultazione, nella interpretazione ed applicazione delle norme vigenti; per ogni luogo di lavoro vengono evidenziati gli articoli di legge più disattesi dagli operatori.

Il presente lavoro non vuole essere esaustivo di tutti gli adempimenti normativi, e rappresenta un primo approccio alla nuova norma in materia di sicurezza, la quale si presenta di non facile consultazione e con riferimenti, in alcuni tratti, imprecisi.

Si ringrazia l’ing. Alberto Marzano, giovane tecnico del settore a cui si deve la stesura degli allegati alla presente pubblicazione.

Luigi Minicillo

Il progetto EU-Excert

L'industria degli esplosivi, dei propellenti e dei pirotecnici, dei materiali energetici in generale, occupa una posizione strategica nell'economia dell'Unione europea.

La comprensione della scienza e della tecnologia di questi materiali e le competenze per sfruttarle, sono fondamentali per mantenere elevati standard di professionalità nella sicurezza nazionale e per garantire la competitività dell'industria europea.

Il progressivo deterioramento di competenze ha portato ad un aumento degli incidenti con gli esplosivi. Questi possono assumere rilevanza notevole, come è accaduto in Nigeria, Russia, Francia (Tolosa) ed Olanda (Enschede), dove sono morte rispettivamente 1000, 118, 31 e 21 persone. Oltre alla grave perdita di vite umane è rilevante anche l'aspetto economico per danni alle infrastrutture residenziali, industriali e all'ambiente.

C'è la percezione che il livello di preparazione degli addetti ai lavori in questo settore, in Europa, si stia riducendo nell'industria e, soprattutto, negli Enti di controllo. In parecchi Stati membri la maggior parte del personale con più esperienza e competenza è già pensionata o prossima alla pensione. Inoltre, in linea di massima la formazione si svolge all'interno dell'azienda e non gode di alcuna forma di riconoscimento e qualificazione. Sono quindi necessari sforzi urgenti per sopperire a questo grave vuoto di competenze ed esperienze.

Lo scopo del progetto europeo EU-Excert (www.euexcert.org - www.nitrex.it/excert/index.asp), di cui la NITREX è il partner italiano, è quello di definire un programma d'istruzione e di formazione con certificazione europea, mirato a ristabilire un adeguato livello di preparazione nel settore degli esplosivi. Tra gli obiettivi vi è anche quello di migliorare la qualità e l'efficacia del materiale didattico ed i programmi di apprendimento. Elevare la preparazione significa migliorare le condizioni di lavoro, aumentare i livelli di sicurezza pubblica ed incentivare la competitività industriale Europea.

L'idea di questo progetto è nata nel 2003 in Svezia ed ha subito ottenuto l'approvazione della Commissione Europea, che in parte lo sostiene.

Il progetto si è sviluppato in due fasi.

Durante la prima fase (2003-2006), i partner hanno analizzato il settore industriale, amministrativo e governativo del settore esplosivistico in Europa. Grazie a questa analisi sono state individuate e sviluppate le competenze necessarie per definire il percorso formativo degli addetti ai lavori ad ogni livello di responsabilità partendo dal modello inglese.

Un traguardo importante per EUExcert è stato il riconoscimento da parte della Commissione europea della validità di questo progetto tanto da rinnovarne il sostegno, portando alla seconda fase di EUExcert. (2006-2008).

Per il notevole interesse suscitato in tutta Europa e non solo, il numero dei paesi partner è notevolmente aumentato. Gli obiettivi per cui stiamo lavorando sono:

- creazione di un glossario di base;
- sviluppo di materiale didattico flessibile e transazionale;
- incremento della mobilità degli addetti al settore, a partire dagli studenti;
- istituzione di una Fondazione che regoli e controlli l'emissione di Certificati, quali la "Licenza europea per gli esplosivi".

L'obiettivo costante è il continuo miglioramento ed ampliamento del network di riferimento al fine di raggiungere un sempre crescente numero di persone interessate al miglioramento del settore esplosivistico in Europa e nel Mondo.

**Mara Battocchio
Team NITREX**

Aree del programma di formazione e certificazione EU-Excert

- Chimica degli esplosivi
- Uso degli esplosivi in ambito civile
- Metrologia applicata all'ingegneria degli esplosivi
- Analisi dei rischi di incidente rilevante per esplosione di materiali energetici
- Gestione deposito e movimentazione esplosivi
- Bonifica da ordigni esplosivi
- Normativa italiana e comunitaria

Indice

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI NORMATIVI PER IL SETTORE ESTRATTIVO	1
<u>PROCEDURA SANZIONATORIA</u>	1
(ACCESSO AI LAVORI)	3
1) PRESSO L'UFFICIO DELLA CAVA.....	4
(NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE LAVORI)	4
(NOMINA SORVEGLIANTE LUOGHI DI LAVORO).....	5
(VARIAZIONE TEMPORANEA DEL SORVEGLIANTE)	5
(PREPOSTO)	5
(DENUNCIA DI ESERCIZIO)	5
(VARIAZIONE DENUNCIA DI ESERCIZIO)	6
(TRASMISSIONE DENUNCIA DI ESERCIZIO O VARIAZIONE AI COMUNI)	6
(NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	6
(COMUNICAZIONE NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RPP).....	7
(NOMINA MEDICO COMPETENTE)	7
(IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS).....	7
(OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE IN MERITO AL RLS).....	7
<u>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</u>	8
(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del SPP).....	9
(Compiti del servizio di prevenzione e protezione).....	9
(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) .	9
(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente in merito al SPP e al medico competente).....	10
<u>MEDICO COMPETENTE</u>.....	10
(Titoli e requisiti del Medico Competente).....	10
(Sorveglianza sanitaria)	10
<u>VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>.....	12
(Documento di valutazione dei rischi - DSS).....	12
(Oggetto della valutazione dei rischi).....	12
(Contenuti del Documento di valutazione dei rischi)	12
(Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi –Rielaborazione del DSS).....	14
(Aggiornamento delle misure di prevenzione).....	14
(Verifica periodica assenza di rischio).....	14
(Conservazione del documento di valutazione dei rischi presso gli Uffici dell'azienda).....	15
(Trasmissione DSS all'Autorità di Vigilanza)	15
(Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione).....	15
(DSS Coordinato)	16
(Riunione periodica).....	17
(INFORMAZIONE DEI LAVORATORI)	18
(Formazione dei lavoratori)	18
(Obblighi del datore di lavoro in merito alla formazione).....	18
(Addestramento specifico dei lavoratori per zone a rischio grave).....	19
(ISTRUZIONI SCRITTE).....	19
(INCARICHI SCRITTI PER ATTIVITÀ IN SITUAZIONI PERICOLOSE)	19
(ATTESTAZIONE ANNUALE SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO)	19
(STABILITÀ DELLE FRONTI)	20
(REGISTRO DELLE PRESCRIZIONI).....	20
<u>GESTIONE DELLE EMERGENZE</u>.....	20
(Nomina incaricati della gestione dell'emergenza).....	20

(Misure di prevenzione).....	21
(Primo soccorso)	21
(Cassetta pronto soccorso).....	22
(Prevenzione Incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso)	24
(Mezzi di evacuazione e di salvataggio).....	24
(Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme).....	24
(Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza).....	24
INFORTUNI	25
(Registro infortuni).....	25
ESPLOSIVI	26
(Attestazione di cui all'articolo 296).....	26
(Ordine di Servizio Sparo mine).....	26
(Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere).....	26
(Personale incaricato del caricamento e sparo delle mine).....	27
(Registro miccia nera).....	27
(Esplositori).....	27
(Registro carico e scarico degli esplosivi).....	28
RUMORE	28
(Valutazione del rischio - rumore).....	28
(Cadenza quadriennale delle misure).....	29
(Misure di prevenzione e protezione)	29
(Uso dei dispositivi di protezione individuale).....	30
(Misure per la limitazione dell'esposizione).....	30
(Informazione e formazione dei lavoratori).....	30
(Sorveglianza sanitaria)	31
VIBRAZIONI MECCANICHE	31
(Valore limite di esposizione e valori di azione)	31
(Valutazione dei rischi).....	32
(Misure di Prevenzione e Protezione).....	32
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	32
(Obblighi del datore di lavoro).....	32
(Rischi per Energia elettrica)	33
(Requisiti di sicurezza).....	33
(Lavori sotto tensione).....	34
(Lavori in prossimità di parti attive)	34
(Protezione dai fulmini).....	35
(Verifiche impianti elettrici e di protezione da fulmini)	35
(Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche)	35
(Messa in esercizio e omologazione dell'impianto).....	35
(Verifiche a campione).....	35
(Verifiche periodiche).....	36
ATTREZZATURE IGIENICO SANITARIE	36
(Attrezzature igienico – sanitarie).....	36
(Requisiti dei luoghi di lavoro).....	36
(Obblighi del datore di lavoro).....	36
(ALLEGATO IV).....	37
(Pavimenti).....	37
(Acqua).....	37
(Docce).....	37
(Gabinetti e Lavabi).....	37
(Pulizia delle installazioni igienico sanitarie).....	38
(Pulizia dell'ambiente di lavoro)	38
(Spogliatoi e armadi per vestiario).....	38

2) PRESSO IL CANTIERE DI COLTIVAZIONE ED I PIAZZALI	39
(TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI)	39
ATTREZZATURE DI LAVORO	40
<i>(Uso delle attrezzature di lavoro).....</i>	<i>40</i>
<i>(Denuncia delle attrezzature e degli impianti).....</i>	<i>40</i>
<i>(Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro).....</i>	<i>41</i>
<i>(Scelta delle attrezzature di lavoro- Obblighi del datore di lavoro).....</i>	<i>41</i>
<i>(Misure tecniche ed organizzative di cui all'Allegato VI).....</i>	<i>41</i>
<i>(Installazione e Manutenzione delle attrezzature di lavoro).....</i>	<i>42</i>
<i>(Controlli e Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro).....</i>	<i>42</i>
<i>(Frequenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro).....</i>	<i>43</i>
<i>(Obblighi dei lavoratori relativamente alle attrezzature di lavoro).....</i>	<i>43</i>
<i>(Rischi di ribaltamento attrezzature di lavoro mobili).....</i>	<i>43</i>
(SERBATOIO CARBURANTE).....	44
(DISTANZA DA MANUFATTI)	44
(AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ART.104)	44
(CAUZIONE PER PROBABILI DANNI)	45
(RIPARI – RECINZIONI)	45
(PIAZZALI).....	45
(ISPEZIONI ALLE FRONTI).....	46
(TERRENI DI COPERTURA)	46
(FRONTE DI ABBATTIMENTO)	47
(DISGAGGIO).....	47
(LAVORI SU FRONTI RIPIDE).....	47
(ESCAVAZIONI MECCANICHE)	48
(ESCAVAZIONI LIMITROFE).....	48
SEGNALETICA DI SICUREZZA	49
<i>(Obblighi del datore di lavoro).....</i>	<i>49</i>
<i>(Informazione e formazione su segnaletica di sicurezza).....</i>	<i>50</i>
POLVERI.....	51
<i>(Nuovo impianto – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle polveri).....</i>	<i>51</i>
<i>(Durata Autorizzazione alle emissioni in atmosfera).....</i>	<i>52</i>
<i>(Modifica impianti – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle polveri).....</i>	<i>52</i>
<i>(Misure generali contro le polveri).....</i>	<i>52</i>
<i>(Difesa contro le polveri).....</i>	<i>52</i>
<i>(Polveri nei lavori di perforazione e abbattimento).....</i>	<i>53</i>
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.....	54
<i>(Requisiti dei DPI).....</i>	<i>54</i>
<i>(Obblighi del datore di lavoro relativamente ai DPI).....</i>	<i>55</i>
<i>(Obblighi del lavoratore relativamente ai DPI).....</i>	<i>55</i>
<i>(Formazione ed addestramento dei lavoratori sui DPI).....</i>	<i>55</i>
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.....	56
<i>(Obblighi del datore di lavoro).....</i>	<i>56</i>
<i>(Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori).....</i>	<i>56</i>
MACCHINE DI SOLLEVAMENTO	57
<i>(Allegato V e Allegato VI del D. Leg.vo 81/2008).....</i>	<i>57</i>
<i>(Freccia massima di deformazione delle gru a ponte e simili).....</i>	<i>57</i>
<i>(Indicazione del carico nominale delle macchine di sollevamento – Portata massima dei ganci).....</i>	<i>58</i>
<i>(Dispositivi di frenatura).....</i>	<i>58</i>
<i>(Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice).....</i>	<i>58</i>
<i>(Dispositivi di segnalazione).....</i>	<i>59</i>

(Organo di avvolgimento delle funi o catene)	59
(Rapporto tra diametro delle funi e quelli dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento).....	59
(Coefficiente di sicurezza per funi e catene).....	59
(Controlli delle funi e catene).....	60
(Piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru)	60
(Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale)	60
(Arresto automatico del carro).....	60
(Mezzi per il sollevamento di persone).....	60
(Denuncia delle attrezzature ed impianti meccanici, tipo derrick, carroponete, ecc.)	61
(Verifica periodica - gru ed apparecchi di sollevamento).....	61
3) PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO	62
(ZONE DI PERICOLO)	62
(PAVIMENTI E PASSAGGI)	62
(POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO)	63
(SCALE FISSE A GRADINI).....	63
(SCALE FISSE A PIOLI)	64
(PARAPETTO NORMALE).....	64
(PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE)	65
(AVVIAMENTO DI MACCHINE)	65
(DISPOSITIVO DI ARRESTO DI EMERGENZA).....	66
(PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE)	67
(RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI)	67
(RIMOZIONE DELLE PROTEZIONI)	68
(RISCHIO DI ROTTURA, PROIEZIONE E CADUTA DI OGGETTI DURANTE IL FUNZIONAMENTO)	68
(RISCHIO DI PROIEZIONE DI OGGETTI NEI LAVORI ESEGUITI CON UTENSILI)	68
(DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO).....	69
(DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE ED ALTRO SU ORGANI IN MOTO)	69
(SPAZIO SOTTOSTANTE AI TRASPORTATORI – NASTRI).....	69
(PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI DEI FRANTOI)	69
(MULINI A PALLE)	69
(APERTURA DI ALIMENTAZIONE DELLE MACCHINE).....	70
4) PRESSO L'OFFICINA.....	71
(PORTE DEI LOCALI DI LAVORO E MAGAZZINO)	71
(MOLE ABRASIVE – CUFFIE DI PROTEZIONE)	71
(PROTEZIONE CONTRO LE SCHEGGE)	71
(SALDATURE).....	71
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INDUSTRIA N.600524 DEL 26.05.1997	72
ALLEGATI.....	73
DENUNCIA DI ESERCIZIO	74
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SORVEGLIANTE.....	75
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI.....	77
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE.....	79
ATTESTAZIONE ANNUALE ART. 6, COMMA 2, DEL D. LEG.VO N. 624/96	80
NOMINA DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA	81
MODULO D'AUTOCONTROLLO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	82
PROSPETTO MENSILE DEGLI INFORTUNI.....	83
ATTESTAZIONE A NORMA DELL'ART. 296 DEL D.P.R N°128 DEL 9 APRILE 1959.....	84
REGISTRO DELLA MICCIA NERA	86



REGISTRO CARICO E SCARICO ESPLOSIVI	89
CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	93
MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' D.P.R. 22/10/2001 N. 462.....	94
TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI	95

I principali adempimenti normativi per il settore estrattivo

Con riferimento alla normativa inerente alle attività estrattive di seconda categoria si riportano di seguito quegli articoli di legge che più frequentemente vengono disattesi dagli operatori. In particolare viene indicata la documentazione da tenere presso gli Uffici di cava, a disposizione dell'Organo di Vigilanza, nonché le misure di sicurezza ed igiene del lavoro da predisporre sia in cava e sia negli impianti annessi alla stessa, per una corretta gestione dell'attività estrattiva.

PROCEDURA SANZIONATORIA

Il testo unico, così come formulato, prevede quattro fasce sanzionatorie, a seconda della gravità della condotta illecita:

- <i>Arresto</i>	per le condotte più gravi
- <i>Arresto o Ammenda</i>	per le altre violazioni
- <i>Ammenda</i>	per reati meno gravi
- <i>Sanzione Amministrativa</i>	per illeciti amministrativi

Allorché viene accertata una violazione alle norme di legge, l'Organo di Vigilanza provvede a redigere apposito verbale.

A) Il testo unico prevede all'art. 302 le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto. Per tali contravvenzioni il giudice applica in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, solo nel caso in cui alla conclusione del giudizio di primo grado, risultino eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

L'opzione di cui al precedente capoverso non è in ogni caso consentita:


- quando la violazione abbia avuto un contributo causale con l'infortunio sul lavoro;
- quando il fatto è stato commesso da soggetto che ha già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oppure per quei reati previsti dagli articoli 589 del c.p. (Omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose), limitatamente alle ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

B) All'art. 301 del testo unico, per le violazioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applica la procedura prevista dal D. Leg.vo 758/1994.

Con il verbale viene impartita al contravventore una apposita prescrizione ai sensi dell'articolo 20 del D. Leg.vo 19 dicembre 1994, n.758, fissando per la regolarizzazione un termine tecnicamente necessario.

Ai sensi del comma 4° del sopra citato articolo 20 si inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione si verifica ai sensi dell'art.21, comma 1, del D. Leg.vo 758/94 se la violazione è stata eliminata.



Quando risulta l'adempimento alla prescrizione si ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Nel tempo massimo di 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica, ai sensi dell'art.21, comma 2 del sopra citato decreto legislativo, all'autorità giudiziaria l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione l'Organo di Vigilanza ne dà comunicazione, ai sensi dell'art.21, comma 3, al Pubblico Ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Per semplicità e per non ripetere nel seguito quanto sopra riportato, per procedure analoghe diremo che si applica “ **La procedura ai sensi del D. Leg.vo 758/94**”

A volte può accadere che il persistere dell'infrazione anche per tempi brevi, può comportare un potenziale pericolo per la sicurezza degli addetti.

In questo caso, oltre al verbale di infrazioni l'organo di vigilanza impartisce le prime misure di sicurezza, compresa la eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi, con ordine di immediata attuazione, ai sensi dell'articolo **675** del D.P.R. n. 128/59.

- C) Per i reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda, l'Organo di Vigilanza impartisce una diffida per regolarizzare la situazione riscontrata e nel contempo fa rapporto all'Autorità Giudiziaria. Il contravventore ha diritto, ai sensi dell'art.162 del Codice Penale, ad essere ammesso al pagamento di una sanzione pari a 1/3 del massimo dell'ammenda per la violazione contestata che estingue il reato.

Per semplicità nel seguito, per procedure analoghe diremo che si applica “**La procedura dell'art.162 del C.P.**”.

Art.162 C.P. “ Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”.

- D) Nel caso di violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa, si applica la Legge 689/81. Tale legge ha introdotto modifiche al sistema del codice penale definendo “reati amministrativi” più propriamente detti “illeciti amministrativi” quei comportamenti, per l'appunto illeciti cui l'ordinamento risponde con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro.

L'art.16 di tale legge prevede il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o dalla notifica degli estremi della violazione.

Per semplicità nel seguito, per procedure analoghe diremo che si applica “**La procedura della Legge 689/81**”.

- E) Per l'infrazione agli articoli di legge del D.P.R. n.128/59 e leggi collegate, per i quali non è prevista sanzione, l'organo di vigilanza provvede a redigere il verbale di infrazione con il quale si diffidano gli inadempienti ad uniformarsi agli articoli di legge contestati, ai sensi dell'art.671, comma 2 del sopraccitato D.P.R.

Nel caso sia accertata l'adempimento alla diffida se ne dispone l'annotazione nell'atto relativo; se invece viene constatata la permanenza dell'infrazione, si inoltra denuncia all'autorità giudiziaria allegando copia dell'atto di diffida ai sensi dell'art.672 del D.P.R. 128/59.

In tal caso è prevista la sanzione di cui all'art.686 del D.P.R. 128/59.

Per semplicità nel seguito, per procedure analoghe diremo che si applica **“La procedura della Diffida”**.

(Accesso ai lavori)



Articolo 46 del D.P.R. 128/59

L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave deve essere vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi.

Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.

*Per l'infrazione a tale articolo è prevista **“La procedura della diffida”**.*

1) PRESSO L'UFFICIO DELLA CAVA



(Nomina Direttore responsabile lavori)

Articolo 6, primo comma del D.P.R. 128/59 (così come modificati dall'art. 20, comma 1 del D. Leg.vo 624/96)

Il titolare deve nominare un direttore responsabile dei lavori in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico, sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro (*ingegnere, perito minerario, geologo, abilitati all'esercizio della professione, oppure qualsiasi persona che alla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 624/1996 esercitava tali funzioni da almeno due anni, purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione*).

Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

*Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura ai sensi del D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione è quella prevista dall'art.681, del D.P.R. 128/59 a carico **del titolare** (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1549,37 - 10.329,14).*

(Nomina sorvegliante luoghi di lavoro)

Articolo 7, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo 624/96

Il datore di lavoro designa il sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori.

*Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura ai sensi del D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione è quella prevista dall'art.104, comma 3/b del D. Leg.vo 624/96 a carico del **datore di lavoro ed il dirigente** (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 516,46 – 2.582,28).*

Articolo 20, comma 5 del D. Leg.vo 624/96

Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il **titolare** designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso della capacità e delle competenze necessarie. I sorveglianti sottoscrivono il DSS (art.20 comma 6).

*Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura ai sensi del D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione è quella prevista dall'art.104, comma 2, lettera b) del D. Leg.vo 624/96 a carico del **titolare** (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 516,46 – 2.582,28).*

(Variazione temporanea del sorvegliante)

Articolo 25, comma 2 del D.P.R. 128/59

Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista "La procedura di diffida".

(Preposto)

Articolo 19, del D. Leg.vo 81/2008

1. I preposti devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;[omissis].

Per l'infrazione al comma a) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

*Le sanzioni a carico del **preposto** è quella prevista dall'art.56 e precisamente l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da € 500,00 – 2.000,00.*

(Denuncia di Esercizio)

Articolo 24, primo comma del D.P.R. 128/59, (così come modificato dall'art.20, comma 11 del D. Leg.vo 624/96)

I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa degli stessi .

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;

- b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.

Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

Le qualifiche attribuite al personale direttivo e sorvegliante delle cave devono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia (art.29 del D.P.R. n.128/59).

Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura ai sensi del D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione è quella prevista dall'art.681 del D.P.R. 128/59 a carico del titolare, così come modificato dal D. Leg.vo 758/94, (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 – 10.329,14).

All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione.

Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS (art.18, comma 2 del D. Leg.vo 624/96)

(Variazione denuncia di esercizio)

Articolo 25, comma 1 del D.P.R. 128/59

Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all'autorità di vigilanza competente.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista "La procedura di diffida".

(Trasmissione Denuncia di Esercizio o Variazione ai Comuni)

Articolo 28, comma 1 del D.P.R. 128/59

Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'art.24 e le eventuali variazioni di cui all'art.25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura ai sensi del D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione è quella prevista dall'art.681 del D.P.R. 128/59 a carico del titolare, così come modificato dal D. Leg.vo 758/94, (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 – 10.329,14).

(Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi)

Articolo 17, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi in quanto tale attività non è delegabile, salvo il caso previsto dall'art.34 (svolgimento diretto da parte del datore di lavoro nelle ipotesi previste dall'allegato 2 del Decreto in questione).

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro è quella prevista dall'art.55, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 5.000,00 – 15.000,00).

(Comunicazione nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione - RPP)

Articolo 7, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo 624/96)

Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza (ispettore minerario, ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali) competente per materia il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

- a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- c) il curriculum professionale.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui alla Legge 689/81. Il Datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.104, comma 3, lettera c) del D. Leg.vo 624/96 (da € 516,46 –3.098,74).

(Nomina Medico Competente)

Articolo 18, comma 1 lettera a) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo n.81/2008.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera f) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 3.000,00 – 10.000,00).

(Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS)

Articolo 47, del D. Leg.vo 81/2008

- 1– Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
- 2– In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza[omissis].

(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente in merito al RLS)

Articolo 18, comma 1, lettera n) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La relativa sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera a) del D. Lgs.81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 800,00 – 3.000,00).

Articolo 18, comma 1, lettera aa) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui alla Legge 689/81.

La sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera o) del D. Lgs.81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00).



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 31, del D. Leg.vo 81/2008

1. Salvo quanto previsto dall'art.34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'art.32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del SPP)

Articolo 32, del D. Leg.vo 81/2008

1. La capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ... [omissis]... Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e da stress lavoro-correlato di cui all'art.28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.[omissis].
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

(Compiti del servizio di prevenzione e protezione)

Articolo 33, del D. Leg.vo 81/2008

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)

Articolo 34, del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste nell'allegato 2, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai comma successivi[omissis].

Per l'infrazione ai comma 1 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera d) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 1.500,00 – 6.000,00).

(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente in merito al SPP e al medico competente)

Articolo 18, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro fornisce al SPP ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) (dati relativi agli infortuni), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

*Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera b) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 5.000,00).*

MEDICO COMPETENTE

(Titoli e requisiti del Medico Competente)

Articolo 38, del D. Leg.vo 81/2008

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'art.55 del decreto legislativo n.277/1991.

(Sorveglianza sanitaria)


Articolo 41 del D. Leg.vo 81/2008

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e salute sul lavoro (art.6)
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre

-
- 
- contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
- a) in fase preassuntiva;
 - b) per accertare stati di gravidanza;
 - c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4.[omissis].
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati **alla cartella sanitaria** e di rischio di cui all'art.25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3° e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art.53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro.
9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Per l'infrazione al comma 5 di tale articolo si applica la procedura di cui alla Legge 689/81. La relativa sanzione a carico del medico competente è quella prevista dall'art.58, comma d, del D. Leg.vo 81/2008 (la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 – 3.000,00).

Articolo 15, comma 1 del D. Leg.vo 624/96

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all'art.104, comma 3, lettera a) del D. Leg.vo 624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 – 4.131,66).

VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Documento di valutazione dei rischi - DSS)

Articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro effettua la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 del D. Leg.vo 81/08; tale attività non può essere delegata.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro è quella prevista dall'art.55, comma 1, lettera a), del D. Lgs.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 5.000,00 – 15.000,00).

Se la violazione è commessa nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e sei mesi).

(Oggetto della valutazione dei rischi)

Articolo 28, comma 1 del D. Leg.vo 81/2008

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,[omissis].

(Contenuti del Documento di valutazione dei rischi)

Articolo 28 comma 2 del D. Leg.vo 81/2008

Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'art.17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. In particolare il datore di lavoro che adotta il DSS in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) del comma 2, è punito con la sanzione prevista dall'art.55 , comma 1, lettera a) del D. Leg.vo .n.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000,00 – 15.000,00).

Se la violazione è commessa nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e sei mesi.

Se il DSS viene adottato in assenza degli elementi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, si applica la procedura di cui all'art.162 del C.P.

Il datore di lavoro è punito con la sanzione prevista dall'art.55, comma 3, del D. Leg.vo n.81/2008 (ammenda da € 3.000,00 – 9.000,00).

Articolo 10, comma 1-2, del D. Leg.vo 624/96

Il DSS di cui all'art.6, e quello di cui all'art.9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

- a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;
- b) mezzi di evacuazione e salvataggio;
- c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
- d) sorveglianza sanitaria;
- e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
- f) manutenzione del materiale di sicurezza;
- g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
- h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
- i) esercitazioni di sicurezza;
- l) aree di deposito;
- m) stabilità dei fronti;
- n) armature di sostegno;
- o) modalità della ventilazione;
- p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;
- q) evacuazione del personale;
- r) organizzazione del servizio di salvataggio;
- s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;
- t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazione con fluidi diversi dal fango;
- u) impiego dell'uso di esplosivo;
- v) eventuale programma di attività simultanee;
- z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;
- aa) misure specifiche per impianti modulari;
- bb) comandi a distanza in caso di emergenza;
- cc) indicazione dei punti sicuri di raduno;
- dd) disponibilità della camera iperbarica;
- ee) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:

- a) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.

(Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi –Rielaborazione del DSS)

Articolo 29 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il DSS in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quando previsto con il medico competente (art.41 del D. Leg.vo 81/2008).
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione ed il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1 e 2 in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui all'art. 162 del C.P. Il datore di lavoro che non redige il DSS secondo le modalità di cui ai comma 1, 2 e 3 sopradetti è punito con la sanzione prevista dall'art.55, comma 3 del D. Leg.vo. n.81/2008 (ammenda da € 3.000,00 – 9.000,00).

(Aggiornamento delle misure di prevenzione)

Articolo 18, comma z del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro,[omissis].

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro è quella prevista dall'art.55, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 5.000,00 – 15.000,00).

(Verifica periodica assenza di rischio)

Articolo 18 comma q del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro è quella prevista dall'art.55, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 5.000,00 – 15.000,00).

(Conservazione del documento di valutazione dei rischi presso gli Uffici dell'azienda)

Articolo 29 comma 4 del D. Leg.vo 81/2008

Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) (documento valutazione dei rischi) e quello di cui all'art.26, comma 3 (DSS coordinato), devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui alla Legge 689/81. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e il dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera h) del D. Leg.vo 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 – 10.000,00).

(Trasmissione DSS all'Autorità di Vigilanza)

Articolo 6, comma 4 del D. Leg.vo 624/96

Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza, il DSS prima dell'inizio dell'attività, nonché gli aggiornamenti dello stesso.

Per le infrazioni ai comma sopraindicati è prevista la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.104, comma 3/b del D. Leg.vo 624/96 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,46 – 2.582,28).

(Contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione)

Articolo 26 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica, con le modalità previste da decreto di cui all'art.6, comma 8, lettera g) (decreto di qualificazione delle imprese) l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Per la violazione all' art.26, comma 1, lettera b) si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti, ai sensi dall'art.55, comma 4, lettera b) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 5.000,00).

Per la violazione all' art.26, comma 1 (si presume lettera a)) si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti, ai sensi dall'art.55, comma 4, lettera d) del D. Lgs.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 1.500,00 – 6.000,00).

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva[omissis].

Per la violazione all' art.26, comma 2, lettera a) e lettera b) si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti, ai sensi dall'art.55, comma 4, lettera d) del D. Lgs.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 1.500,00 – 6.000,00).

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto, e di somministrazione, ...[omissis]... Devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del C.C., i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

(DSS Coordinato)

Articolo 26, comma 3 del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art.26, comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare interferenze o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Articolo 18, comma 1, lettera o) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono elaborare il documento di cui all'art.26, comma 3, e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 800,00 – 3.000,00).

Articolo 9, del D. Leg.vo 624/96

1. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici, o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese[omissis].

2. Nei casi di cui al comma 1:

- a) ciascun appaltatore trasmette al titolare, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ...[omissis]... la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori[omissis];

- b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall'art. 10, del D. Leg.vo 624/96, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;
- c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b) divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.

Per le infrazioni ai comma sopraindicati è prevista la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

*La sanzione prevista a carico del **titolare** è quella di cui all'articolo 104, comma 2/b del D. Leg.vo 624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 – 4.131,66).*

Per superare le discordanze che si rilevano tra il D. Leg.vo n.81/2008 e il D. Leg.vo 624/96, relativamente alla predisposizione del DSS coordinato, si rimanda alla circolare del Ministero dell'Industria, n.600524 del 26/05/1997 (vedi nota a pag. 70)

(Riunione periodica)

Articolo 18, comma 1, lettera v) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica di cui al sotto menzionato art.35.

*Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'articolo 55, comma 4, lettera b) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 5.000,00).*

Articolo 35, del D. Leg.vo 81/2008

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore dei lavori sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di 5 individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3.[omissis];

-

Per l'infrazione al comma 2 di tale articolo si applica la procedura di cui alla Legge 689/81.

*La relativa sanzione a carico del **datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera h) del D. Leg.vo 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 – 10.000,00).*

Articolo 8, comma 1 del D. Leg.vo 624/96

Per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti, il datore di lavoro direttamente o tramite il SPP indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro, il responsabile del SPP,

il medico competente ed il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Nel corso della riunione deve essere esaminato il DSS, comprensivo dei suoi aggiornamenti.
Il datore di lavoro trasmette all'organo di vigilanza il verbale della riunione.

(Informazione dei lavoratori)

Articolo 36 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi);
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e delle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Per l'infrazione ai comma 1 e 2 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 800,00 – 3.000,00).

(Formazione dei lavoratori)

Articolo 37, del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,[omissis].

(Obblighi del datore di lavoro in merito alla formazione)

Articolo 18, comma 1, lettera l), del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono, adempiere agli obblighi di formazione e addestramento di cui all'art.37.

Per l'infrazione al comma l) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera e) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 4.000,00).

(Addestramento specifico dei lavoratori per zone a rischio grave)

Articolo 18, comma 1, lettera e), del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono, prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

Per l'infrazione al comma e) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 800,00 – 3.000,00).

(Istruzioni scritte)

Articolo 22 del D. Leg.vo 624/96

Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili a tutti i lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza, nonché sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all'art.104, comma 3 lettera b) del D. Leg.vo 624/94 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,46 – 2.582,28).

(Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose)

Articolo 23 del D. Leg.vo 624/96

Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori. L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del direttore dei lavori è quella di cui all'art.104 comma 4, lettera b) del D. Leg.vo 624/96 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516,46 – 2.582,28). I sorveglianti sono puniti con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da € 155,00 – 516,46.

(Attestazione annuale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro)

Articolo 6, comma 2 del D. Leg.vo 624/96

Il datore di lavoro, ...[omissis]... attesta annualmente che i luoghi di lavoro, attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

Per le infrazioni ai comma sopraindicati è prevista la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del **datore di lavoro** è quella di cui all'art.104, comma 1 del D. Leg.vo 624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,37– 4.131,66).

(Stabilità delle fronti)

Articolo 52 del D. Leg.vo 624/96

Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno, nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura, nonché il metodo di coltivazione impiegato.

La relazione è aggiornata annualmente.

Per le infrazioni a tale articolo è prevista la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

*La sanzione prevista a carico del **datore di lavoro** è quella di cui all'art.104, comma 1 del D. Leg.vo 624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 – 4.131,66).*

(Registro delle Prescrizioni)

Articolo 52 del D.P.R. 128/59

Il direttore deve conservare in originale i provvedimenti dell'organo di vigilanza in un registro detto delle prescrizioni.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista "La procedura di diffida".

GESTIONE DELLE EMERGENZE

(Nomina incaricati della gestione dell'emergenza)

Articolo 18, comma 1 lettera b) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a)[omissis];
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- c)[omissis].

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

*La relativa sanzione a carico del **datore di lavoro** e del **dirigente** è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 800,00 – 3.000,00).*

(Misure di prevenzione)

Articolo 18, comma 1 lettera t) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art.43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti.

Articolo 43, del D. Leg.vo 81/2008

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art.18, comma 1, lettera t) il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'art.18, comma 1, lettera b);
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Per l'infrazione alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell' art.43, si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 800,00 – 3.000,00).

- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conseguenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Per l'infrazione al comma 1, lettera d) ed e) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera b) del D. Lgs.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 5.000,00).

2.[omissis].

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione[omissis].

4. Il datore di lavoro deve, ...[omissis]..., astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Per l'infrazione al comma 4) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera e) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 4.000,00).

(Primo soccorso)

Articolo 45, del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone

presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Per l'infrazione al comma 1, di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera b) del D. Lgs.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 5.000,00).

(Cassetta pronto soccorso)

Punto 5.5 – Allegato IV (art. 64 del D. Leg.vo n.81/2008)

5.5.1. sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:

- 5.5.1.1. – le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischio di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
- 5.5.1.2. – le aziende industriali che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontano da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati al punto precedente;
- 5.5.1.3. – le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischio di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
- 5.5.1.4. –[omissis].

L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

Il contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso è indicato nel Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 Luglio 2003, (Gruppo A: aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624):



- Guanti sterili monouso (5 paia);*
- Visiera paraschizzi*
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)*
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)*
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)*
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)*
- Teli sterili monouso (2)*
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)*
- Confezione di rete elastica di misura media (1)*
- Confezione di cotone idrofilo (1)*
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)*
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)*
- Un paio di forbici*
- Lacci emostatici (3)*
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)*
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)*
- Termometro*
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa*

Articolo 664 del D.P.R. 128/59

Nelle miniere e nelle cave ove siano occupati fino a 25 lavoratori nel turno più numeroso deve essere tenuta una cassetta di pronto soccorso conservata in luogo protetto.

La cassetta di pronto soccorso deve essere affidata ad uno dei lavoratori di ciascun turno in possesso delle nozioni per l'impiego appropriato del materiale sanitario in essa contenuto.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista "La procedura di diffida".

(Prevenzione Incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso)

Articolo 11 del D. Leg.vo 624/96

Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di:

- a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;
- b) di impedire la formazione, l'accumulo e l'innesco di atmosfere esplosive o nocive alla salute.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

*La sanzione prevista a carico del **datore di lavoro e del dirigente** è quella di cui all'art.104, comma 3, lettera a) del D. Leg.vo 624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 – 4.131,66).*

(Mezzi di evacuazione e di salvataggio)

Articolo 12 del D. Leg.vo 624/96 –

Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

*La sanzione prevista a carico del **datore di lavoro e del dirigente** è quella di cui all'art.104, comma 3, lettera a) del D. Leg.vo 624/94 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 – 4.131,66).*

(Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme)

Articolo 13 del D. Leg.vo 624/96

Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

*Sanzione prevista a carico del **datore di lavoro e del dirigente** è quella di cui all'art.104, comma 3, lettera a) del D. Leg.vo 624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 – 4.131,66).*

(Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza)

Articolo 33 del D. Leg.vo 624/96

1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi tenuti costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato di efficienza.
2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attività svolte.

*La sanzione prevista a carico del **datore di lavoro e del dirigente** è quella di cui all'art.104, comma 3, lettera a)del D. Leg.vo 624/96 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 – 4.131,66).*

Per l'infrazione a tale articolo è prevista la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

INFORTUNI

Articolo 25 comma 1 del D. Leg.vo 624/96

I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.

Articolo 25 comma 2 del D. Leg.vo 624/96

Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro.

Per l'infrazione all' art.25, comma 2 è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione a carico del sorvegliante è quella di cui all'art.105 comma 2 del D. Leg.vo 624/96 (arresto fino ad un mese o ammenda da € 154,94 – 516,46).

Articolo 25 comma 3 del D. Leg.vo 624/96

Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, ogni infortunio che abbia causato ad una o più persona la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore 30 giorni.

Se contrariamente alla prognosi iniziale un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva.

Articolo 25 comma 4 del D. Leg.vo 624/96

La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.

.....[omissis].

Articolo 25 comma 7 del D. Leg.vo 624/96

Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.

Per l'infrazione all' art.25, comma 3, 4 e 7 è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione a carico del direttore dei lavori è quella di cui all'art.104 comma 4, lettera b) del D. Leg.vo 624/96 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516,46 – 2582,28).

Articolo 25 comma 8 del D. Leg.vo 624/96

Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatosi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista "La procedura di diffida".

(Registro infortuni)

Art. 53, comma 6 del D.Leg.vo n.81/2008

1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo[omissis].

6. Fino a sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4 (decreto per la definizione delle regole per il trattamento dei dati), del presente decreto restano in

vigore le disposizioni relative al **registro infortuni** (art.4, comma 5, lettera o) del D. Leg.vo 626/94) ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Fino a tale data pertanto per la mancata tenuta del registro infortuni è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro e del dirigente pari a € 516,46 – 3098,74. Procedura di cui alla Legge 689/81.

ESPLOSIVI

(Attestazione di cui all'articolo 296)

Articolo 296 del D.P.R. 128/59

Nei lavori di miniera e delle cave l'uso degli esplosivi è consentito con le modalità e le limitazioni di cui al D.P.R. 128/59.

Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la concessione della licenza per il trasporto o il deposito degli esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ...[omissis]..., è accordata su esibizione di un'attestazione rilasciata dall'Ufficio di polizia mineraria, comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui all'art.24 del D.P.R. 128/59.

(Ordine di Servizio Sparo mine)

Articolo 305 del D.P.R. 128/59

Le norme inerenti il titolo VIII – Esplosivi del D.P.R. 128/59, sono riportate in ordine di servizio del direttore, unitamente alle modalità con le quali sono condotte le singole operazioni (tipo di esplosivo, quantitativi, orari e modalità di brillamento in modo da rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro, ecc.).

Tale ordine di servizio è sottoposto all'approvazione dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio di Polizia mineraria.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista "La procedura di diffida".

(Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere)

Articolo 35 comma 1 del D. Leg.vo 624/96

1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificatamente asservito all'attività estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito per quanto possibile in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.
2. ...[omissis]... la sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio.
3. ...[omissis]... il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

Per l'infrazione all' art.35, comma 2, il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti ai sensi dell'art.104, comma 3, punto a) del D. Leg.vo n.624/96 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549,37 – 4.131,65).

Per l'infrazione all' art.35, comma 1 e 3, il direttore dei lavori è punito ai sensi dell'art.104, comma 4, punto a) del D. Leg.vo n.624/96 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549,37 – 4.131,65).

Per l'infrazione all' art.35, comma 2, i preposti sono puniti ai sensi dell'art.105, comma 1, punto a) del D. Leg.vo n.624/96 (arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 258,23 – 516,46).

(Personale incaricato del caricamento e sparo delle mine)

Articolo 317 del D.P.R. 128/59

Il caricamento e lo sparo delle mine devono essere eseguiti soltanto da minatori, o da operai con formazione almeno equivalente, dopo che abbiano seguito appositi corsi di preparazione. Periodicamente la preparazione del suddetto personale deve essere aggiornata e l'idoneità controllata.

Nell'ordine di servizio di cui all'art.305 sono stabilite le attribuzioni dei lavoratori addetti al servizio degli esplosivi e allo sparo delle mine e quelle del personale appositamente incaricato della sorveglianza di tali operazioni.

Nello stesso ordine di servizio è precisata la periodicità degli aggiornamenti e dei controlli di cui al secondo comma.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista "La procedura di diffida".

(Registro miccia nera)

Articolo 308 del D.P.R. 128/59

Le partite di miccia nera (nelle cave che ne fanno uso) devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima dell'impiego, nella misura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocità media di propagazione del fuoco. Il risultato degli accertamenti è annotato in un registro depositato in atti presso l'ufficio di cava.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista "La procedura di diffida".


(Esplositori)

Articolo 345 del D.P.R. 128/59

Gli esplositori portatili devono essere azionabili a mezzo di un dispositivo da inserire nella propria sede solo al momento del brillamento delle mine e che deve essere tenuto in custodia dal responsabile del tiro. Le parti attive degli esplositori sono chiuse in involucro stagno. Gli esplositori sono controllati almeno ogni sei mesi per accertarne la rispondenza delle caratteristiche elettriche essenziali ai requisiti. La verifica ha luogo in laboratori attrezzati. La frequenza e la natura di tali verifiche sono definite nell'ordine di servizio di cui all'art.305.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista "La procedura di diffida".

(Registro carico e scarico degli esplosivi)



Articolo 55 del Rd 773/31 - Testo Unico leggi di P.S. e **Articolo 25** della Legge 18.4.75, n.110. Chiunque per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'art.55 del T.U. di P.S. Qualsiasi irregolarità nella tenuta di tale registro deve essere segnalato all'autorità di P.S. e a quella giudiziaria.

Per l'inosservanza delle norme di cui sopra è prevista la sanzione di cui all'art.25, comma 2 della Legge n.110/75

RUMORE

(Valutazione del rischio - rumore)

Articolo 190, del D. Leg.vo 81/2008

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 (DSS), il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro[omissis].

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 del D. Leg.vo 81/2008 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2 (contenuto del DSS).

Per l'infrazione ai comma 1 e 5 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro è quella prevista dall'articolo 219, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da €4.000,00 – 12.000,00).

Per l'infrazione ai comma 2 e 3 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.219, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da €2.000,00 – 4.000,00).

(Cadenza quadriennale delle misure)

Articolo 181 del D. Leg.vo n.81/2008

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumori, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, ecc.) è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione ...[omissis]... La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qualvolta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessario la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

Per l'infrazione al comma 2 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro è quella prevista dall'art.219, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da €4.000,00 – 12.000,00).

(Misure di prevenzione e protezione)

Articolo 192, del D. Leg.vo 81/2008

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo[omissis].

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'art.190 risulta che i valori inferiore di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

Per l'infrazione al comma 2 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.219, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 4.000,00).

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

(Uso dei dispositivi di protezione individuale)

Articolo 193 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II e alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

Per l'infrazione al comma 1 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.219, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 4.000,00).

(Misure per la limitazione dell'esposizione)

Articolo 182 del D. Leg.vo 81/2008.

2. In nessuno caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione sopradetti. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro ...[omissis]... i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e di prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Per l'infrazione al comma 2 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.219, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 4.000,00).

(Informazione e formazione dei lavoratori)

Articolo 184 del D. Leg.vo 81/2008

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi[omissis].

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La relativa sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.219, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da €2.000,00 – 4.000,00).

Articolo 195 del D. Leg.vo 81/2008

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 ...[omissis]... il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.219, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da €2.000,00 – 4.000,00).

(Sorveglianza sanitaria)

Articolo 185 del D. Leg.vo 81/2008

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'art.41, ed è effettuata dal medico competente[omissis].

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlato ai rischi lavorativi, il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tener conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico **del datore di lavoro e del dirigente** è quella prevista dall'art.219, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 4.000,00).

Articolo 196 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente ...[omissis]...

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

VIBRAZIONI MECCANICHE

(Valore limite di esposizione e valori di azione)

Articolo 201 del D. Leg.vo 81/2008

1. Si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

Il valore limite di esposizione ed il valore limite di azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore è fissato:

tipo di vibrazione trasmessa al sistema:	limite di esposizione (non superabile)	Limite di azione (comportano l'obbligo di riduzione del rischio e la sorvegli. Sanitaria)
mano/braccia	5,00 m/sec²	2,5 m/sec²
corpo intero	1,00 m/sec²	0,5 m/sec²

(Valutazione dei rischi)

Articolo 202 del D. Leg.vo 81/2008

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art.181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.219, comma 2, lettera a), del D. Lgs.81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 4.000,00).

(Misure di Prevenzione e Protezione)

Articolo 203 del D. Leg.vo 81/2008

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'art.202, quando sono superati i valori di azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono,[omissis].

2. Se nonostante le misure adottate il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.219, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 4.000,00).

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

(Obblighi del datore di lavoro)

Articolo 80 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica[omissis].

2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi[omissis].

3. A seguito della valutazione di rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti,[omissis].

(Rischi per Energia elettrica)

Punto 6. dell'Allegato VI (Articolo 71, comma 3 - del D. Leg.vo n.81/2008)

6.1 – Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.

6.2 – Apparecchi elettrici mobili e portatili:

- 6.2.1. – Per i lavori all'aperto, fermo restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra;
- 6.2.2. – Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra;
-[omissis].

Per violazione di tale punto (art.71, comma 3), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 – 2.500 (violazione art.87, punto 3, lettera a) - Procedura di cui alla Legge 689/81.

(Requisiti di sicurezza)

Articolo 81 del D. Leg.vo 81/2008

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, ...[omissis]..., di cui al comma precedente si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute **nell'allegato IX** al decreto legislativo 81/2008. Sono considerate norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi:

- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica sopraindicate.

(Lavori sotto tensione)

Articolo 82 del D. Leg.vo 81/2008.

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza,[omissis].

Per l'infrazione al comma 1 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Lavori in prossimità di parti attive)

Articolo 83 del D. Leg.vo 81/2008

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, ...[omissis]... e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (sotto indicata), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.



Un (kV)	Distanza minima Consentita (M)
≤ 1	3
10	3,5
15	3,5
132	5
220	7
380	7

Per l'infrazione al comma 1 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Protezione dai fulmini)

Articolo 84 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

(Verifiche impianti elettrici e di protezione da fulmini)

Articolo 86 del D. Leg.vo 81/2008

1. Fermo restando le disposizioni del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione da fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni della buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza
2. Con decreto del Ministero del Lavoro ...[omissis]... vengono stabiliti ...[omissis]... i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Per l'infrazione al comma 3 di tale articolo la sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.87, comma 3, lettera d) del D. Leg.vo n.81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 – 2.500). Procedura di cui alla Legge 689/81.

(Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche)

(Messa in esercizio e omologazione dell'impianto)

Articolo 2 del D.P.R. 462/2001

- comma 1**- La messa in esercizio degli impianti elettrici messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
- comma 2**- Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'Ispels ed all'Asl o all'Arpa territorialmente competenti.

(Verifiche a campione)

Articolo 3 del D.P.R. 462/2001

L'ISPELS effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'Asl o Arpa.

(Verifiche periodiche)

Articolo 31 comma 4 del D. Leg.vo 624/96

Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, ...[omissis]... sono condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni (nota n.208136 del 13.05.2002 del Ministero Attività Produttive –Dir. Generale Energia e Risorse Minerarie).

Art. 385 del D.P.R. n.128/59

Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di isolamento ...[omissis]... La continuità dei conduttori di terra ed i valori delle resistenze di terra devono essere verificate almeno ogni tre mesi ...[omissis]... I risultati di tutte le verifiche e misure devono essere trascritti in registro.

ATTREZZATURE IGIENICO SANITARIE

(Attrezzature igienico – sanitarie)

Articolo 41, comma 1 del D. Leg.vo 624/96

Tale articolo prevede che alle attrezzature igienico sanitario si applicano le disposizioni degli articoli 37, 39 e 40 del D.P.R. n.303/56, così come sostituiti dall'art.33 del D. Leg.vo 626/94 e successivo art.16 del D. Leg.vo 19 marzo 1996, n.242.

Con l'emanazione del decreto legislativo n.81/2008, sia il decreto legislativo n.626/2004 che il D.P.R. n.303/56 sono stati abrogati.

L'art.304, comma 3 del D. Leg.vo n.81/2004 prevede, però, che *“fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti di armonizzazione) laddove disposizioni di legge e regolamenti dispongano un rinvio a norme del D. Leg.vo n.626/2004, e successive modificazioni, ovvero al altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”*.

A tal fine si riportano gli articoli del decreto legislativo n.81/2004 corrispondenti a quelli della previgente normativa.

(Requisiti dei luoghi di lavoro)

Articolo 63 del D. Leg.vo 81/2008

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati **nell'Allegato IV**.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazioni, le scale, le docce, i gabinetti[omissis].

(Obblighi del datore di lavoro)

Articolo 64 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'art.63, commi 1, 2 e 3;

Per l'infrazione all' art.64 si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

Quindi per l'inosservanza dei requisiti indicati nel sottostante allegato IV (vedi art.63, punto 1) si applica la sanzione a carico del datore di lavoro di cui al precedente capoverso.

(ALLEGATO IV)

(Pavimenti)

Punto 1.3.2. dell'Allegato IV.

I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

Punto 1.3.4. dell'Allegato IV.

Quando il pavimento dei posti di lavoro si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

L'inosservanza alle disposizioni di tali punti costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Acqua)

Punto 1.13.1 dell'Allegato IV

1.13.1.1- Nei luoghi di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente tanto per uso potabile, quanto per lavarsi.

L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Docce)

Punto 1.13.2 dell'Allegato IV

– Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

– Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

– I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

– Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Gabinetti e Lavabi)

Punto 1.13.3 dell'Allegato IV

1.13.3.1- I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2 - Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Pulizia delle installazioni igienico sanitarie)

Punto 1.13.4 dell'Allegato IV

1.13.4.1 – Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine,...(omissis).....ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Pulizia dell'ambiente di lavoro)

Punto 1.1.6 dell'Allegato IV

Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro[omissis].

L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Spogliatoi e armadi per vestiario)

Punto 1.12 dell'Allegato IV

1.12.1 - Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per salute e decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali[omissis].

L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

2) Presso il cantiere di coltivazione ed i piazzali



(Tessera di riconoscimento dei lavoratori)

Articolo 18 comma 1, lettera u del D. Leg.vo 81/2008

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, il datore di lavoro e i dirigenti devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Per la violazione a tale articolo il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti, ai sensi dall'art.55, comma 4, lettera h) del D. Lgs.81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 – 10.000,00). Procedura di cui alla Legge 689/81.

Articolo 26 comma 8 del D. Leg.vo 81/2008

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Per la violazione all'art.26, comma 8 si applica a carico del datore di lavoro e del dirigente, per ciascun lavoratore, la sanzione amministrativa prevista dall'art.55, comma 4, lettera m) del D. Leg.vo 81/2008 (da € 100,00 – 500,00). Procedura di cui alla Legge 689/81.

Foto	Cognome e Nome del lavoratore

	Nato il _____
	a _____

	Impresa _____
	Sede _____
	P.IVA _____
<i>Tessera di riconoscimento dei lavoratori – D. Leg.vo 81/2008</i>	

Articolo 20 comma 3 del D. Leg.vo 81/2008

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Per la violazione all'art.20, comma 3 si applica a carico del lavoratore, la sanzione amministrativa prevista dall'art.59, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo 81/2008 (da € 50,00 – 300,00). Procedura di cui alla Legge 689/81.

ATTREZZATURE DI LAVORO

(Uso delle attrezzature di lavoro)

Articolo 69 del D. Leg.vo 81/2008

1. Si intende per:

- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

(Denuncia delle attrezzature e degli impianti)

Articolo 31 comma 1 del D. Leg.vo 624/96

Il datore di lavoro, ...[omissis]... deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature ed impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nei citati decreti ...[omissis]... n.128 del 1959 e n.886 del 1979.

Per la violazione all'art.31, comma 1 il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.104, comma 3, lettera c) del D. Leg.vo 624/96 (da € 516,46 – 3098,74). Procedura di cui alla Legge 689/81.

(Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro)

Articolo 70 del D. Leg.vo 81/2008

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'**allegato V**.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art.395 del D.P.R. 17 aprile 1955, n.547, ovvero dell'art. 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626[omissis].

Per l'infrazione al comma 1 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.87, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Scelta delle attrezzature di lavoro- Obblighi del datore di lavoro)

Articolo 71 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'art.70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Per l'infrazione al comma 1 e 2 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.87, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Misure tecniche ed organizzative di cui all'Allegato VI)

Articolo 71 del D. Leg.vo 81/2008

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle **dell'Allegato VI**.

Per l'infrazione al comma 3 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.87, comma 2, lettera b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000 – 4.000) limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 e 3.2.1. Per i punti diversi da quelli sopraindicati si applica la sanzione di cui all'art.87, comma 3, lettera a) (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 – 2.500). Procedura di cui alla Legge 689/81.

(Installazione e Manutenzione delle attrezzature di lavoro)

Articolo 71 del D. Leg.vo 81/2008

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - 2) oggetto di idonea **manutenzione** al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'art.70;
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza.....[omissis];
 - b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Per l'infrazione al comma 4 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.87, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

Articolo 32 del D. Leg.vo 624/96

1. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico.
2. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza.

Per l'infrazione a tale articolo è prevista "La procedura di diffida".

(Controlli e Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

Articolo 71 del D. Leg.vo 81/2008

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:
 - 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località d'impianto, al fine di assicurare l'installazione corretta e il buon funzionamento;
 - 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 1. a controlli periodici secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni dei fornitori dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, ...[omissis]...
 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
 - 3) i controlli di cui al comma 1 e 2 ...[omissis]... devono essere effettuati da persona competente.
 - 4).....[omissis].

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Per l'infrazione al comma 8 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

Per l'infrazione al comma 9 di tale articolo si applica la procedura di cui alla Legge 689/81. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'articolo 87, comma 3, lettera b) del D. Leg.vo n.81/2008 (sanzione amministrativa da € 750 – 2.500)

(Frequenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

Articolo 71 del D. Leg.vo 81/2008

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in **Allegato VII** a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPELS e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Allegato VII

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso anno fabbr.>10 anni	Verifica annuale
.....	

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPELS possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati[omissis].

Per l'infrazione al comma 11 di tale articolo la sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.87, comma 3, lettera b) del D. Leg.vo n.81/2008 (sanzione amministrativa da € 750 – 2.500). Procedura di cui alla Legge 689/81.

(Obblighi dei lavoratori relativamente alle attrezzature di lavoro)

Articolo 20, comma 2, lettera c) del D. Leg.vo 81/2008

I lavoratori devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro,[omissis].

Per l'infrazione ai comma 2, lettera c, di tale articolo la sanzione prevista a carico del lavoratore è quella di cui all'art.59, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n.81/2008 (sanzione amministrativa da € 200 – 600). Procedura di cui alla Legge 689/81.

(Rischi di ribaltamento attrezzature di lavoro mobili)

Articolo 70 – comma 2 - punto 2.4. dell'Allegato V, parte II del D. Leg.vo 81/2008 .

Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

- mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro;[omissis].

Il datore di lavoro è punito, ai sensi dell'art.87, comma 3, punto a), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 – 2.500,00. Procedura di cui alla Legge 689/81.

(Serbatoio carburante)

Articolo 70 – comma 2 - punto 2.1.2. dell'Allegato V, parte II del D. Leg.vo 81/2008

I serbatoi del carburante liquido e le bombole di gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.

Il datore di lavoro è punito, ai sensi dell' art.87, comma 3, punto a), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 – 2.500,00. Procedura di cui alla Legge 689/81.

(Distanza da Manufatti)

Articolo 104 del D.P.R. 128/59

Senza autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca ed estrazione di sostanze minerali a distanza minore di:

a) 10 m:

- da strade di uso pubblico non carrozzabile;
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m:

- da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tranvie;
- da corsi d'acqua senza opere di difesa;
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
- da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c) 50 m :

- da ferrovie;
- da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
- da oleodotti e gasdotti;
- da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Per l'infrazione di tale comma si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del direttore responsabile dei lavori è quella di cui all'art.682, comma b del D.P.R. 128/59 (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.032,91 – 5.164,57).

(Autorizzazione per deroga art.104)

Articolo 105 del D.P.R. 128/59

L'autorizzazione ad effettuare scavi a distanza minore di quelle previste dall'articolo 104, viene concessa dal Presidente della Giunta Regionale, con apposito atto di deroga.

*Per l'inosservanza a quanto prescritto nel decreto di deroga si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del **direttore responsabile dei lavori e del datore di lavoro** è quella di cui all'art.686, secondo comma del D.P.R. 128/59 (arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,37 – 10.329,14).*

La procedura di cui all'art.686 del D.P.R. n.128/59 si applica anche per l'inosservanza di qualsiasi provvedimento di sicurezza o diffida emessi dall'organo di vigilanza (art.686, primo comma).

(Cauzione per probabili danni)

Articolo 113 del D.P.R. 128/59

Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti l'ingegnere capo e gli interessati, può imporre una cauzione. Ogni contestazione nella misura della cauzione è decisa dall'autorità giudiziaria.

Quando è stata imposta una cauzione, il versamento relativo è condizione necessaria per l'inizio e la ripresa dei lavori sospesi.

(Ripari – recinzioni)

Articolo 114 del D.P.R. 128/59

Gli scavi a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e ciò anche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori.

Se la zona in cui si trovano gli scavi è molto estesa e poco frequentata è sufficiente disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori.

Nel caso di cave, quando l'imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cava sia tornata in disponibilità del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa.

Per l'infrazione a tale articolo si applica "La procedura della diffida".

(Piazzali)

Articolo 115 (D.P.R. 128/59)

Ogni escavazione a cielo aperto deve essere provvista di adeguato piazzale. Tale obbligo non sussiste durante la fase di apertura della cava, o quando trattasi di coltivazione ad imbuto.

Per le infrazioni a tale articolo si applica "La procedura della diffida".



Articolo 116 (D.P.R. 128/59)

Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un'ampiezza tale da consentire l'immediato allontanamento del personale in caso di pericolo.

Per le infrazioni a tale articolo si applica "La procedura della diffida".

(Ispezioni alle fronti)

Articolo 117 (D.P.R. 128/59)

Prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, nonché successivamente allo sparo delle mine o a forte pioggia o a disgelo, le fronti interessate dai lavori devono essere ispezionate dal personale di sorveglianza per accertare che non sussistono pericoli.

Per le infrazioni a tali articoli si applica "La procedura della diffida".

(Terreni di copertura)

Articolo 118 (D.P.R. 128/59)

La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.

Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di franamenti del materiale di copertura lo rendano necessario.

Per le infrazioni a tali articoli si applica “La procedura della diffida”.

(Fronte di abbattimento)

Articolo 119 (D.P.R. 128/59)

È vietato tenere a strapiombo le fronti di coltivazioni. Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendo dall’alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea dall’ingegnere capo[omissis].

Per le infrazioni a tale articolo si applica “La procedura della diffida”. Inoltre con ordine di immediata attuazione si vieta l’accesso all’area sottostante la fronte.

(Disgaggio)

Articolo 129 (D.P.R. 128/59)

Dopo ogni volata di mine, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altro lavoro ed impiegando attrezzi di adeguata lunghezza.

Per le infrazioni a tale articolo si applica “La procedura della diffida”. Inoltre con ordine di immediata attuazione si vieta l’accesso all’area sottostante la fronte.

(Lavori su fronti ripide)

Articolo 120 (D.P.R. 128/59)

Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate più di 40° devono assicurarsi a mezzo di cinture, o bretelle o con altro sistema idoneo, ad una fune a sua volta assicurata saldamente.

Nelle stesse lavorazioni gli addetti devono portare l’elmetto.

Per le infrazioni a tale articolo si applica “La procedura della diffida”.

(Escavazioni meccaniche)



Articolo 121 (D.P.R. 128/59)

Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice ...[omissis]... Prima che l'escavatrice sia messa in moto si deve dare un segnale acustico e gli operai non devono trattenersi entro il raggio di azione degli organi in movimento.

Per le infrazioni a tale articolo si applica "La procedura della diffida".

(Escavazioni limitrofe)

Articolo 122 (D.P.R. 128/59)

Nelle escavazioni a cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni contigue, anche se effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore sufficiente a resistere alle spinte del materiale che eventualmente fosse accumulato a ridosso degli stessi diaframmi.

Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano l'una verso l'altra pervenendo ad un diaframma che non offra garanzie di stabilità, l'ingegnere capo può ordinare che tale diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in comune.

Per l'infrazione a questo articolo si applica l'ordine di immediata attuazione di cui all'art.675 del D.P.R. 128/59.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

(Obblighi del datore di lavoro)

Articolo 163 del D. Leg.vo 81/2008

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'art.28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui **allegati da XXIV a XXXII**[omissis].

*Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del **datore di lavoro e del dirigente** è quella di cui all'art.165, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).*

*La sanzione prevista a carico **del preposto** è quella di cui all'art.166, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto fino a due mesi o con l'ammenda da € 400 – 1.200).*



(Informazione e formazione su segnaletica di sicurezza)

Articolo 164 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo la segnaletica di sicurezza impiegata[omissis].

Per l'infrazione al comma 1, lettera a) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all'art.165, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000 – 4.500).

Per l'infrazione al comma 1, lettera a) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del preposto è quella di cui all'art.166, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 150 –600).

- b) i lavoratori ricevono una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, in merito alla segnaletica di sicurezza ...[omissis]... nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Per l'infrazione a tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella di cui all'art.165, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

Per l'infrazione al comma 1, lettera a) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La sanzione prevista a carico del preposto è quella di cui all'art.166, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto fino a due mesi o con l'ammenda da € 400 –1.200).

POLVERI



(Nuovo impianto – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle polveri)

Articolo 269, comma 2 (D. Leg.vo 152/2006)

Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

- a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto é destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano,
- b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto..

Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività é punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da € 258 a € 1.032.

(Durata Autorizzazione alle emissioni in atmosfera)

Articolo 269, comma 7 (D. Leg.vo 152/2006)

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza[omissis].

(Modifica impianti – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle polveri)

Articolo 269, comma 8 (D. Leg.vo 152/2006)

Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'art.12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. È fatto salvo quanto previsto dall'art.275, comma 11.

- Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art.269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a € 1.032; Procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

- Chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato art.269, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a € 1.000. Procedura di cui all'art.162 del C.P.

(Misure generali contro le polveri)

Articolo 617, secondo comma (D.P.R. 128/59)

Nelle lavorazioni a cielo aperto, occorrendo, devono essere adottate misure appropriate al fine di evitare l'accumularsi o il propagarsi in sospensione nell'aria di polveri nocive in misura pericolosa alla salute dei lavoratori.

Per le infrazioni a tale articolo si applica "La procedura della diffida".

(Difesa contro le polveri)

Punto 2.2 dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo n.81/2008)

2.2.1- Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

2.2.2- Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.

2.2.3- Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

2.2.4- Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

2.2.5- Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

2.2.6- Nei lavori a cielo aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo in sostituzione mezzi personali di protezione.

2.2.7- I mezzi personali possono essere altresì prescritti dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

*L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la **procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.***

*La sanzione prevista a carico **del datore di lavoro** è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).*

(Polveri nei lavori di perforazione e abbattimento)



Articolo 622 del D.P.R. 128/59

Nei lavori dove si producono polveri nocive, la perforazione meccanica a secco delle rocce deve essere eseguita mediante attrezzi muniti di dispositivi idonei alla captazione delle polveri prodotte, alla loro raccolta o fissazione. Il funzionamento di tale dispositivo deve avere inizio contemporaneamente alla messa in marcia dell'attrezzo e deve continuare per tutta la durata della perforazione[omissis].

Per le infrazioni a tale articolo si applica "La procedura della diffida".

Dispositivi di Protezione Individuali



(Requisiti dei DPI)

Articolo 76, del D. Leg.vo 81/2008

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.475 e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono, inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

- c) tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità[omissis].

(Obblighi del datore di lavoro relativamente ai DPI)

Articolo 18, comma 1, lettera d) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuali[omissis].

Per l'infrazione al comma d) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.55, comma 4, lettera b) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 5.000,00).

Articolo 18, comma 1, lettera f) del D. Leg.vo 81/2008

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono richiedere ...[omissis]... l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

(Obblighi del lavoratore relativamente ai DPI)

Articolo 20, comma 2, lettera d) del D. Leg.vo 81/2008

I lavoratori devono in particolare utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

Per l'infrazione alla lettera d) del comma 2 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del lavoratore è quella prevista dall'art.59, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 200,00 – 600,00).

(Formazione ed addestramento dei lavoratori sui DPI)

Combinato disposto dall'Articolo 78, comma 1, e art. 20, comma 2, lettera h) del D. Leg.vo 81/2008

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro,[omissis].

Per l'infrazione all'art. 20, comma 2, lettera h) si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del lavoratore è quella prevista dall'art.59, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 200,00 – 600,00).

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

(Obblighi del datore di lavoro)

Articolo 168 del D. Leg.vo 81/2008

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.....[omissis].
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore dei lavori adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto dell'**Allegato XXXIII**, ed in particolare.
 - a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
 - b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
 - c) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art.41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche (ISO 11228-parti 1-2-3) costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Per l'infrazione al comma 1 e 2 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.170, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 5.000,00).

Per l'infrazione al comma 1 e 2 di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del preposto, nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'art.19, è quella prevista dall'art.171, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo.81/2008 (arresto fino a due mesi o con l'ammenda da € 400,00 – 1.200,00).

(Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori)

Articolo 169 del D. Leg.vo 81/2008

1. il datore di lavoro:
 - a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
 - b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività;
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Per l'infrazione al comma 1 lettera b) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.170, comma 1, lettera a) del D. Lgs.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 5.000,00).

Per l'infrazione al comma 1 lettera a) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è quella prevista dall'art.170, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo.81/2008 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000,00 – 4.500,00).

Per l'infrazione al comma 1, lettera a) di tale articolo si applica la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94. La relativa sanzione a carico del preposto, nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'art.19, è quella prevista dall'art.171, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo 81/2008 (arresto fino ad un mese o con l'ammenda da € 150,00 – 600,00).

MACCHINE DI SOLLEVAMENTO

(Allegato V e Allegato VI del D. Leg.vo 81/2008)

Gli articoli del D.Leg.vo n.81/2008 che trattano dei mezzi di sollevamento, sono l'**Articolo 70, comma 2 (All. V – parte II, p.3) e articolo 71, comma 3 (All.VI, p.3)**.

In particolare l'art.70, comma 2 recita che : “ Le attrezzature di lavoro ...[omissis]... devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V” mentre l'art.71, comma 3 recita “ il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi ...[omissis]... adotta misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI”

L'inosservanza dei requisiti di cui all'allegato V e allegato VI comporta le sanzioni a carico del datore di lavoro previste dall'art.87.

In particolare:

Per l'allegato V:

articolo 87, comma 1, punto a) -Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000,00 – 10.000,00 per la violazione dell'art.70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;

articolo 87, comma 1, punto b) -Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000,00 – 4.000,00 per la violazione dell'art.70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.12.2, 5.16.2 e 5.16.4 dell'allegato V, parte II;

articolo 87, comma 3, punto a) -Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 – 2.500,00 per la violazione dell'art.70, comma 2, per gli altri punti dell'allegato diversi da quelli indicati nei capoversi precedenti.

Per l'allegato VI:

articolo 87, comma 2, punto b) -Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000 – 4.000 per la violazione dell'art.71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 e 3.2.1.dell'Allegato VI.

articolo 87, comma 3, punto a) -Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 – 2.500,00 per la violazione dell'art.71, comma 3, per gli altri punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati nel capoverso precedente.

(Freccia massima di deformazione delle gru a ponte e simili)

Punto 3.1.2. Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008). Per le gru a ponte ed apparecchi assimilabili la freccia massima di deformazione elastica sotto il carico di prova deve risultare contenuta nei limiti di seguito indicati:

- Per travi ad anima piena laminate con argani per azionamento meccanico: $f \leq 1/750$ luce;
- Per travi ad anima piena, composite, con argani ad azionamento meccanico con velocità di manovra ≤ 25 m/min : $f \leq 1/750$ della luce;

- Per travi ad anima piena, composite, con velocità di manovra ≥ 25 m/min: $f \leq 1/1000$ della luce;
- Per travi a struttura reticolare: $f \leq 1/1000$ della luce.
- [omissis].

Il carico di prova deve corrispondere a quello dichiarato dal costruttore per le diverse condizioni di impiego, aumentato del:

- 25% per le autogrù;
- 20% per le gru a torre ed apparecchi assimilabili;
- 10% per tutti gli altri apparecchi.

(Indicazione del carico nominale delle macchine di sollevamento – Portata massima dei ganci)

Punto 3.1.3. dell'Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008).

- Le macchine adibite al sollevamento dei carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e all'occorrenza una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.
- [omissis].
- I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Dispositivi di frenatura)

Punto 3.1.5. dell'Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008).

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura ed assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto [omissis].

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice)

Punto 3.1.6. dell'Allegato V, parte II (art. 70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008).

Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.

In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Dispositivi di segnalazione)

Punto 3.1.7. dell'Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008).

I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Organo di avvolgimento delle funi o catene)

Punto 3.1.8. dell'Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008).

Gli apparecchi degli impianti di sollevamento e trasporto per trazione, provvisti di tamburo di avvolgimento o di pulegge di frizione, ...[omissis]..., devono essere muniti di dispositivi che impediscano:

- a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi ...[omissis]... oltre la posizione limite prestabilita ai fini della sicurezza in relazione al tipo e alle condizioni di uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
- b) la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento[omissis].

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Rapporto tra diametro delle funi e quelli dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento)

Punto 3.1.10. dell'Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008).

– I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nell'articolo 176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Coefficiente di sicurezza per funi e catene)

Punto 3.1.11. dell'Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008).

– Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo da regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte da fibre e 5 per le catene.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag.56).

(Controlli delle funi e catene)

Punto 3.1.2, dell'Allegato VI (art.71, comma 3, del D. Leg.vo 81/2008).

– Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru)

Punto 3.2.1. dell'Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008).

I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad un'altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad una distanza orizzontale non minore di 50 cm dalla sagoma di ingombro del carro ponte.

Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 cm oltre la sagoma di ingombro della gru.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag.56).

(Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale)

Punto 3.2.2. dell'Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008).

– Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento e trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6:10 del diametro delle ruote.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Arresto automatico del carro)

Punto 3.2.3. dell'Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008).

– Gli apparecchi di sollevamento e trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nell'articolo 190, devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Mezzi per il sollevamento di persone)

Punto 3.1.4, dell'Allegato VI (art.71, comma 3 del D. Leg.vo 81/2008).

Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

A titolo eccezionale possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza,

conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art. 87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Denuncia delle attrezzature ed impianti meccanici, tipo derrick, carroponte, ecc.)

Articolo 31 del D. Leg.vo 624/96

– Il datore di lavoro, deve denunciare all'autorità di vigilanza, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche.

*Per l'infrazione a tale articolo è prevista a carico del **datore di lavoro e del dirigente** la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.104, comma 3/c del D. Leg.vo 624/96 (da € 516,46 – 3098,74). Si applica la procedura di cui alla Legge 689/81.*

(Verifica periodica - gru ed apparecchi di sollevamento)

Articolo 71 – comma 11 del D. Leg.vo 81/2008

L'**allegato VII**, prevede che le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, devono essere sottoposti a verifica una volta all'anno per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.

*Per l'infrazione al comma 11 di tale articolo la sanzione prevista a carico **del datore di lavoro** è quella di cui all'art.87, comma 3, lettera b) del D. Leg.vo n.81/2008 (sanzione amministrativa da € 750 – 2.500). Si applica la procedura di cui alla Legge 689/81.*

3) Presso l'Impianto di Trattamento



(Zone di pericolo)

Punto 1.4.8. dell'Allegato IV (Art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Pavimenti e passaggi)

Punto 1.4.9. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

– I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

Punto 1.4.10. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo n.81/2008)

I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.

L'inosservanza alle disposizioni di tali punti costituisce infrazione all'art.64 del D.Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Posti di lavoro e di passaggio)

Punto 1.8.1. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

– I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

Punto 1.8.3. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante la loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

Punto 1.8.7. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati per quanto tecnicamente possibile in modo tale che i lavoratori:

- 1.8.7.1 – sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
- 1.8.7.2. – non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi quali gas, vapori, polveri;
- 1.8.7.3. – possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo[omissis];
- 1.8.7.4. – non possono scivolare o cadere.

L'inosservanza alle disposizioni di tali punti costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Scale fisse a gradini)

Punto 1.7.1.1. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

– Le scale fisse a gradini destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza[omissis].

Punto 1.7.1.2. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008).

Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

L'inosservanza alle disposizioni di tali punti costituisce infrazione all'art.64 del D.Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico **del datore di lavoro** è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Scale fisse a pioli)

Punto 1.7.1.3. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

– Le scale a pioli di altezza superiore a 5 m, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi un'inclinazione superiore ai 75°, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale delle persone verso l'esterno.

Punto 1.7.1.6. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

– Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

*L'inosservanza alle disposizioni di tali punti costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la **procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.***

*La sanzione prevista a carico **del datore di lavoro** è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).*

(Parapetto normale)

Punto 1.7.2.1. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

– È considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

- 1.7.2.1.1 – sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
- 1.7.2.1.2 – abbia un'altezza utile di almeno un metro;
- 1.7.2.1.3 – sia costruito da almeno due correnti di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento;
- 1.7.2.1.4 – sia costruito e fissato in modo da poter resistere , nell'insieme di ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

Punto 1.7.2.2. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

– E' considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm.

*L'inosservanza alle disposizioni di tali punti costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la **procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.***

*La sanzione prevista a carico **del datore di lavoro** è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).*

(Protezione delle impalcature)



Punto 1.7.3. dell'Allegato IV (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

– Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalente.

Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a 2,00 m.

L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Avviamento di macchine)

Punto 1.4, dell'Allegato VI. (Art.71 – comma 3 – del D. Leg.vo 81/2008)

Ogni inizio e ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, ...[omissis]...

Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag.56).

Punto 2.1 dell'Allegato V, parte I (art.70, comma 2 del D. Leg.vo 81/2008)

2.1 – I sistemi di comando devono essere sicuri ...[omissis]... devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata ...[omissis]... l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose ...[omissis]..., qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro[omissis].

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag.56).

(Dispositivo di arresto di emergenza)

Punto 2.4. dell'Allegato V, parte I (art.70, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008)

– Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Protezione e sicurezza delle macchine)



Punto 1.6.3, dell'Allegato VI. (art.71, comma 3 del D. Leg.vo 81/2008)

– Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.

L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag.56).

(Rischi dovuti agli elementi mobili)

Punto 6, dell'Allegato V – parte I (art.70, comma 2 del D. Leg.vo 81/2008)

6.1 – Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.

Le protezione ed i sistemi protettivi:

- devono essere di costruzione robusta;

- non devono provocare rischi supplementari;
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
-[omissis].
- Devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, ...[omissis]... e, se possibile, senza che sia necessario smontare le proiezioni o il sistema protettivo.

6.2 –[omissis].

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Rimozione delle protezioni)

Punto 6.3 dell'Allegato V – parte I (art.70, comma 2 del D. Leg.vo 81/2008)

Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento dell'attrezzatura di lavoro tale che:

- a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
- b) non consenta l'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag.56).

(Rischio di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento)

Punto 3 dell'Allegato V – parte I (art.70, comma 2 del D. Leg.vo 81/2008)

- a.– Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da caduta o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
- b.– Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag.56).

(Rischio di proiezione di oggetti nei lavori eseguiti con utensili)

Punto 1.5, dell'Allegato VI. (art.71, comma 3 del D. Leg.vo 81/2008)

– Nelle operazioni di scalpellatura ...[omissis]... e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto)

Punto 1.6.1, dell'Allegato VI. (art.71, comma 3 del D. Leg.vo 81/2008)

– È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, ...[omissis]...

Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Divieto di operazioni di riparazione ed altro su organi in moto)

Punto 1.6.2, dell'Allegato VI. (art.71, comma 3 del D. Leg.vo 81/2008)

– È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag.56).

(Spazio sottostante ai trasportatori – nastri)

Punto 1.4.13. dell'Allegato IV. (art.64 del D. Leg.vo 81/2008)

– Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo di trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli. [\(vedi anche punto 3.4.7. dell'allegato V parte II\)](#)

L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.

La sanzione prevista a carico del datore di lavoro è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).

(Protezione degli organi lavoratori dei frantoi)


Punto 5.7.1. dell'Allegato V – parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo 81/2008)

– Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle macchine simili i quali non siano completamente chiusi nell'involucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Mulini a palle)

Punto 5.7.2 dell'Allegato V – parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo 81/2008)



– I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

(Apertura di alimentazione delle macchine)

Punto 5.7.3 dell'Allegato V – parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo 81/2008)

Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi ...[omissis]... non possano essere provviste di protezioni fisse complete, possono essere adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata l'esigenza che ne ha richiesto la rimozione.

In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

4) Presso l'Officina

(Porte dei locali di lavoro e magazzino)

Punto 1.6.7. dell'Allegato IV. (art. 64 del D. Leg.vo 81/2008)

Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistono altre porte apribili verso l'esterno del locale.

*L'inosservanza alle disposizioni di tale punto costituisce infrazione all'art.64 del D. Leg.vo n.81/2008. Per l'infrazione a tale articolo è previsto la **procedura di cui al D. Leg.vo 758/94.***

*La sanzione prevista a carico **del datore di lavoro** è quella di cui all'art.68, punto 1, comma b) del D. Leg.vo n.81/2008 (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 – 10.000).*

(Mole abrasive – Cuffie di protezione)

Punto 5.1.3 dell'Allegato V – parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo 81/2008)

Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle facce laterali della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa[omissis].

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag.56).

(Protezione contro le schegge)

Punto 5.1.6. dell'Allegato V, parte II (art.70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008)

. – Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag.56).

(Saldature)

Punto 8.3 dell'Allegato VI (art.71, comma 3 del D. Leg.vo n.81/2008)

I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

Punto 5.14.4 dell'Allegato V (art. 70, comma 2 del D. Leg.vo n.81/2008)

Gli apparecchi di saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica

La sanzione a tale punto è quella prevista dall'art.87 del D. Leg.vo n.81/2008 (vedi pag. 56).

Circolare Ministero dell'Industria n.600524 del 26.05.1997

In tale circolare si legge: “ Per risolvere tali apparenti discordanze ...[omissis]... occorre considerare separatamente il caso di titolare che esegue direttamente i lavori estrattivi con proprio personale e quello di titolare che si avvalga in tutto o in parte di imprese appaltatrici o comunque esterne, o di lavoratori autonomi”

***Nel primo caso** il soggetto che detiene il titolo minerario (o l'autorizzazione di cava) svolge direttamente l'attività estrattiva, come avviene nella maggioranza delle miniere e delle cave. Non esiste, allora, distinzione fra titolare e datore di lavoro e, sull'unico soggetto, si sommano le responsabilità di entrambe le figure.*

Il titolare, dunque, in qualità di datore di lavoro dei propri opera, deve predisporre ed aggiornare il DSS, trasmetterlo all'Autorità di Vigilanza, nominare il sorvegliante, il direttore responsabile, etc.

Nel caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque di presenza nello stesso luogo di lavoro di lavoratori di più imprese, ciascun lavoratore (appaltatore) ha gli obblighi assegnatigli dall'art. 9, comma 2, lettere a) e c) del D. Leg.vo 624/96.

Il titolare acquisite le documentazioni predisposte dai singoli appaltatori, comprensive del DSS ...[omissis]..., valuta i rischi derivanti dal complesso delle attività ed individua le relative misure di prevenzione e protezione, predispone un DSS coordinato.


Si osserva che l'eventuale partecipazione alle operazioni di un lavoratore autonomo, per il quale non sussiste, ai sensi della circolare n.172 del Ministero del Lavoro, l'obbligo di procedere ad una valutazione dei rischi della propria attività, comporta la necessità che il lavoratore comunichi le proprie modalità di lavoro al titolare, in modo che quest'ultimo possa coordinarle con i rischi specifici del luogo di lavoro.....[omissis].

Nell'ambito del DSS dovranno essere valutati anche quei lavori che, pur non avendo carattere di continuità, fanno comunque parte del normale svolgimento dell'attività e sono quindi pienamente prevedibili e programmabili, quali l'effettuazione della manutenzione ordinaria.

Nel caso di lavori marginali rispetto all'attività estrattiva, non programmabili nel dettaglio e per i quali possa comunque ritenersi ridotta l'esposizione al rischio dei lavoratori interessati (quali per esempio il trasporto del minerale estratto...[omissis]..., o l'accesso al cantiere dei mezzi di rifornimento) il titolare dovrà, quanto meno, prevedere nel DSS direttive procedurali di riferimento per il loro svolgimento, in base alle quali il direttore responsabile possa, mediante ordini di servizio, regolamentarne l'esecuzione in armonia con quanto previsto nel DSS[omissis].

Nel caso in cui il titolare non effettui alcuna lavorazione con propri lavoratori, ma affidi completamente le operazioni a Ditte esterne, egli sarà tenuto ai soli adempimenti che il decreto assegna alla figura del titolare stesso, quali il coordinamento tra le imprese appaltatrici, la predisposizione e l'aggiornamento del DSS coordinato, la sua trasmissione all'autorità di vigilanza, la nomina del direttore responsabile e del sorvegliante, ecc.

Nel caso in cui il titolare si avvalga dell'opera di altre imprese per condurre solo parte delle attività estrattive, egli ha sia gli obblighi specifici attribuiti dal decreto alla figura del titolare, sia quelli propri del datore di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti operanti sul luogo di lavoro. Gli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei dipendenti delle imprese appaltatrici operanti sullo stesso luogo di lavoro sono invece attribuiti ai loro rispettivi datori di lavoro[omissis].



ALLEGATI

- 1) Denuncia d'esercizio
- 2) Variazione temporanea del sorvegliante
- 3) Nomina del RSPP
- 4) Nomina del Medico Competente
- 5) Attestazione annuale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
- 6) Nomina incaricati della gestione dell'emergenza
- 7) Modulo d'autocontrollo della cassetta di pronto soccorso
- 8) Prospetto mensile degli infortuni
- 9) Attestazione art.296 D.P.R. 128/59
- 10) Registro miccia nera
- 11) Registro carico e scarico esplosivi
- 12) Consegna dispositivi di protezione individuale
- 13) Modello di trasmissione dichiarazione di conformità DPR 462/2001
- 14) Tessera di riconoscimento dei lavoratori

Gli allegati riportati a titolo di riferimento vanno adeguati alle disposizioni provinciali e regionali.

Spett.le

PROVINCIA di

COMUNE di

DENUNCIA DI ESERCIZIO

(Art. 24 - Art. 28 del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. Leg.vo 624/96)

Il titolare Sig. della Ditta denuncia
all'autorità di vigilanza l'inizio dei lavori in data
 la sospensione dei lavori in data
 la ripresa dei lavori in data

Visto l'art. 18 del D. Leg.vo 624/96, si ALLEGA il **Documento di Sicurezza e Salute** relativo all'attività denunciata. (solo nel caso di comunicazione di inizio attività).

Autorizzazione di cava n. del Prot. n.

Cava ubicata in Località nel comune di (...)

a cielo aperto

in sotterraneo

Direttore responsabile

Nome Cognome

Domicilio

Il direttore responsabile dichiara di avere piena conoscenza del DSS, previsto dall'art. 6 del D. Leg.vo 624/96.

Firma del Direttore responsabile

Sorvegliante *Turno*.....

Nome Cognome

Domicilio

Il Sorvegliante dichiara di avere piena conoscenza del DSS, previsto dall'art. 6 del D. Leg.vo 624/96.

Firma del Sorvegliante

Sorvegliante *Turno*.....

Nome Cognome

Domicilio

Il Sorvegliante dichiara di avere piena conoscenza del DSS, previsto dall'art. 6 del D. Leg.vo 624/96.

Firma del Sorvegliante

In caso di Società regolarmente costituita indicare il Legale Rappresentante.

Nome Cognome

Domicilio

Data

.....

Il Titolare

.....

DENUNCIA DI ESERCIZIO

|

**ORDINE DI SERVIZIO
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SORVEGLIANTE**

(per durata inferiore ai 40 giorni)

**Oggetto: Ordine di servizio del direttore/titolare - Variazione temporanea del sorvegliante
Art. 25 del D.P.R. 128/59 così come modificato dal D. Leg.vo 624/96**

Il sottoscritto

Titolare della ditta / Direttore dei lavori della cava

autorizzata con provvedimento

e con Denuncia di esercizio del

N O M I N A

Il signor

Sorvegliante in sostituzione al sig.

....., li

Il titolare /Il direttore dei lavori:

.....

Allegati:

- Scheda denuncia del Sorvegliante;
- Accettazione designazione e dichiarazione DSS.

Scheda denuncia del Sorvegliante

Cognome: Nome:
Domicilio: Via n.
Data Nomina: Titolo di studio:
Luogo di lavoro “sorvegliato”:
Compiti attribuiti:
.....
Curriculum:
.....

Accettazione designazione e dichiarazione DSS

Il Signor dichiara di accettare la nomina a sorvegliante del luogo di lavoro sopra indicato e secondo i compiti attribuiti nella cava di
sita in loc. del Comune di di cui
è titolare la ditta
a partire dal giorno e di aver sottoscritto il
Documento Sicurezza e Salute di cui ha piena conoscenza.

Firma del Sorvegliante


.....

Il sottoscritto in qualità di
titolare/legale rappresentante della Ditta
attesta il possesso dei requisiti sopra specificati da parte del suddetto Sorvegliante.

....., li

Il Titolare

.....



NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI


Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società scrivente, consultato preventivamente il Sig., Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, designa il Sig. quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione avendo verificato il possesso, da parte sua, dei requisiti di cui all'art. 32, del D. Leg.vo 81/2008, in termini di capacità adeguate, titoli e attitudini, ho provveduto a designarla Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, come previsto all'art. 17, comma 1, lettera b), del sopra menzionato decreto.

I compiti previsti per tale incarico, indicati all'art. 33 del D. Leg.vo 81/2008, per il cui svolgimento usufruirà della totale collaborazione mia personale e delle altre figure che devono contribuire alla prevenzione e protezione in azienda, sono riportati in sintesi nel seguito:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Le segnalo che, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D. Leg.vo 81/2008, è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente designazione.

Per lo svolgimento dei compiti sopra riportati ella verrà informato in merito a:

- 
- la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione.

Distinti saluti:

....., li

FIRMA
(Il Datore di Lavoro)

.....

Per accettazione: il R.S.P.P.

Per consultazione: il R.L.S.

NOMINA DEL R.S.P.P.

|

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante della Società scrivente, nomina il Sig. Medico Competente, come previsto all'art. 18, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008, avendo verificato il possesso dei requisiti in termini di capacità adeguate, titoli e attitudini di cui all'art. 38 del sopra menzionato decreto.

Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione.

Distinti saluti,

....., li

FIRMA
(Il Datore di Lavoro)

.....

Per accettazione: il Medico Competente

Per consultazione: il R.L.S.

Spett.le

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE.

PROVINCIA di

Oggetto: ATTESTAZIONE ANNUALE ART. 6, COMMA 2, DEL D. LEG.VO N. 624/96

Il sottoscritto
nato a Provincia il
domiciliato in via CAP
nel Comune di Provincia
in qualità di della Ditta
codice fiscale / Partita IVA
con sede a via
tel fax e-mail
titolare dell'atto autorizzativo n°

A T T E S T A

che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati, e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

Distinti saluti:

....., li

Il titolare

Società: Cava:

MODULO D'AUTOCONTROLLO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO N.

Stato delle dotazioni		Data del controllo:			
		Normale	Anomalo	Normale	Anomalo
Quantità	Contenuto	Normale	Anomalo	Normale	Anomalo
5	Guanti sterili monouso (in paia)				
1	Visiera paraschizzi				
1	Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro				
3	Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml				
10	Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole				
2	Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole				
2	Teli sterili monouso				
2	Pinzette da medicazione sterili monouso				
1	Confezione di rete elastica di misura media				
1	Confezione di cotone idrofilo				
2	Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso				
2	Rotoli di cerotto alto cm. 2,5				
1	Forbici (in paia)				
3	Lacci emostatici				
2	Confezioni di ghiaccio pronto uso				
2	Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari				
1	Termometro				
1	Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa				
Firma leggibile di chi esegue autocontrollo				
<p>Modalità di compilazione: barrare per ogni voce con una X, per documentare lo stato di normalità o d'anomalia di ciascuna delle dotazione.</p> <p>In caso d'anomalia, la dotazione deve essere rimossa e rapidamente reintegrata.</p>					

PROSPETTO MENSILE DEGLI INFORTUNI IN CAVA E CONNESSO IMPIANTO
DPR 128/59 Norme di Polizia delle Cave - Adempimento art. 25, comma 8, D. Leg. vo 624/96

Ditta Mese Anno

Cava in località Comune di Pos.

Impianto in località Comune di
 Dipendenti occupati : operai n° impiegati n° **NEGATIVO**

Num Ord	Data infortunio		Data ripresa lavoro			Cognome e Nome dell'infortunato	Età	Qualif Prof	Luogo infortunio	Diagnosi : natura e sede della lesione	Conseguenze dell'infortunio			Prognosi giorni di assenza inabilità tempor.
	g	m	a	g	m						a	Inabilità Tempor.	Inabilità Perman.	

Cognome dell'infortunato	Breve descrizione delle cause e delle circostanze in cui si è verificato ciascun infortunio

- 1 - Segnalare gli infortuni con prognosi pari o superiore a 3 (tre) giorni, compreso il giorno dell'incidente.
- 2 - Compilare il prospetto in ogni sua parte ed allegare in copia fotostatica la denuncia INAIL ed il certificato medico.
- 3 - In caso di assenza di infortuni, sbarrare la sola casella L NEGATIVO.

Luogo e data

Il titolare
(timbro e firma)

Spett.le:

PROVINCIA

Oggetto: **ATTESTAZIONE A NORMA DELL'ART. 296 DEL D.P.R. N°128 DEL 9
APRILE 1959**

<i>Cava:</i>		<i>Località:</i>	
<i>Comune:</i>		<i>Provincia:</i>	

La sottoscritta, con sede in, nel Comune diesercente la cavain localitànel Comune diche ha fatto denuncia ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n°128 del 9 Aprile 1959 a codesto Ufficio in data

CHIEDE

ai sensi dell'art 296 del D.P.R. n°128 del 9 Aprile 1959, l'attestazione comprovante l'avvenuto adempimento al suddetto obbligo.

I quantitativi richiesti sono i seguenti:

DESCRIZIONE MATERIALI ESPLOSIVI	QUANTITATIVO MAX GIORNALIERO	QUANTITATIVO MAX MENSILE	QUANTITATIVO MAX ANNUALE
ESPLOSIVI di I ^a CAT.	KG ##	KG ##	KG ##
ESPLOSIVI di II ^a CAT.	KG ##	KG #.....#	KG ##
MICCIA DETONANTE	m #..... #	m #.....#	m ##
DETONATORI ORDINARI	N° # #	N° # #	N° # #
DETONATORI NONEL/ELETTRICI	N° # #	N° # #	N° ##

Si precisa altresì:

- che la cava sarà in esercizio fino al
- che l'ordine di servizio per l'impiego degli esplosivi vi è stato contestualmente consegnato per l'approvazione.

Preposti alla ricezione, manipolazione e uso del materiale esplodente, risultante dall'ordine di servizio di cui all'art. 305 del D.P.R n°128 del 9 Aprile 1959, i signori:

-
-

Preposti alla sola manipolazione e uso del materiale esplodente, risultante dall'ordine di servizio di cui all'art. 305 del D.P.R n°128 del 9 Aprile 1959, anche i signori:


-
-

Distinti saluti,

....., li

FIRMA
(Il Datore di Lavoro)

.....



LOGO DELLA SOCIETA'

REGISTRO DELLA MICCIA NERA

Art. 308 del D.P.R. n° 128/1959

Cava

Autorizzazione n°

Denuncia di esercizio


(Registro miccia nera)

Articolo 308 del D.P.R. 128/59 – Le partite di miccia nera (nelle cave che ne fanno uso) devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima dell’impiego, nella misura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocità media di propagazione del fuoco. Il risultato degli accertamenti è annotato in un registro depositato in atti presso l’ufficio di cava.

Per l’infrazione a tale articolo è prevista “La procedura di diffida”.

ESEMPIO:


Combustione di un metro di miccia normale (velocità di combustione: 120s/m):





REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE CON ESPLOSIVI

cantiere: 02-.....	committente
02-.....	committente
02-.....	committente



Nitrex® srl

mP006 registro esplosivi 2008-02-07 - pag. 1



Ditta: NITREX srl (acquirente)
via Mantova 61
25017 Lonato (BS)

titolare della licenza di PS: nato a / il residente in città / C.A.P. C.F.	sostituto del titolare della licenza di PS: nato a / il residente in città / C.A.P. C.F.
sostituto del titolare della licenza di PS: nato a / il residente in città / C.A.P. C.F.	sostituto del titolare della licenza di PS: nato a / il residente in città / C.A.P. C.F.

Il Presente registro si compone di n..... pagine numerate dalla n. 1 alla n.....

....., il / 200



Documentazione da conservare assieme al presente registro:

- N.O. all'acquisto ex art. 55 TULPS
- Comunicazione alla Questura in adempimento all'art. 5.1 del DM 15.08.2005 con estremi dei riconoscimenti degli esplosivi e generalità dei titolari di licenza e delle altre persone coinvolte nelle operazioni per il brillamento delle mine
- DDT
-
-
-
-
-
-



C A R I C O						S C A R I C O			
num. ¹	DDT ²	200 mese / giorno ³	venditore / titolare licenza di trasporto ⁴	prodotto ⁴	unità di misura	quantità consegnata	titolare o sostituto della licenza di PS	quantità presa in carico ⁵	quantità resa ⁶
1		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							

- 1 numero della consegna, progressivo, a partire da 1, spartire con una linea orizzontale la fine della descrizione relativa alla specifica consegna
- 2 documento di trasporto: la copia di ciascun DDT va conservata assieme al presente registro
- 3 Attenzione: non la data di carico della merce ma quella di consegna in cantiere
- 4 dati per esteso nel DDT conservata assieme al presente registro
- 5 utilizzata o distribuita a fine delle operazioni
- 6 resa al fornitore negli imballi originali, con DDT conservata assieme al presente registro

<i>LOGO DELLA SOCIETA'</i>	CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I.	CAVA:
Cognome:		Nome:

<i>Mezzo di Protezione</i>	Utilizzare in caso di	Rischio specifico da prevenire	Modalità di consegna
<i>MASCHERINA ANTIPOLVERE MONOUSO</i>	Lavorazioni in presenza di polvere	Inalazione polveri in generale e protezione delle vie respiratorie	A consumo
<i>OTOPROTETTORI</i>	Lavoro con attrezzature fisse e manuali	Sordità Protezione dell'udito	A consumo
<i>GUANTI DA LAVORO</i>	Movimentazioni manuali Utilizzo sostanze chimiche e attrezzature di cava	Abrasioni alle mani, punture, tagli ed abrasioni alle mani	A consumo
<i>OCCHIALE PROTETTIVO O MASCHERA PER SALDATURA</i>	Dove prescritto	Contatti accidentali Protezione mani	A disposizione presso l'officina meccanica
<i>ELMETTO PROTETTIVO</i>	Dove prescritto	Urti / Colpi Protezione della testa	Consegnato il _____
<i>SCARPA ANTINFORTUNISTICHE. CON PUNTALE IN ACCIAIO</i>	Sempre	Schiacciamento piedi Ferite da chiodi Scivolamenti e cadute a livello	Consegnato il _____
<i>TUTA DA LAVORO</i>	Lavori con rischio di contatti accidentali	Contatti accidentali	Consegnato il _____

Il sottoscritto dichiara:

- essere stato informato circa le corrette modalità di utilizzo dei DPI;
- di non modificare i DPI avuti in consegna e di non manometterli;
- di avere cura dei medesimi;
- di essere a conoscenza dei rischi connessi al loro mancato utilizzo;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione oppure al sorvegliante di cava eventuali difetti, o inconvenienti rilevati nei DPI messi a mia disposizione;

Data: Firma:

MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
D.P.R. 22/10/2001 N. 462

PER NUOVO IMPIANTO A CURA DEL DATORE DI LAVORO

Io sottoscritto in qualità di
della ditta sede sociale in
Via n° CAP
Tel. e-mail

Allegati obbligatori conservati presso ditta utente.

- Messa a terra
- Protezione contro le scariche atmosferiche

Ubicazione dell'impianto:

CITTA' Via CAP..... Tel.

TIPO DI IMPIANTO SOGGETTO A VERIFICA:

- CANTIERE
- OSPEDALE E CASE DI CURA
- AMBULATORIO MEDICO
- AMBULATORIO VETERINARIO
- CENTRO ESTETICO
- EDIFICIO SCOLASTICO
- LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO
- STABILIMENTO INDUSTRIALE – tipo di attività
- ATTIVITA' AGRICOLA
- ATTIVITA' COMMERCIALE
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- IMPIANTO A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO – tipo di attività
- TERZIARIO tipo di attività
- ALTRO: SPECIFICARE TIPO DI ATTIVITA'

Numero degli addetti

Verifica impianto protezione contro i fulmini			
a) Parafulmini ad asta	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	n°
b) Parafulmini a gabbia	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	n°
N1 superficie protetta		m ²	
N2 superficie		m ²	
c) Strutture, recipienti e serbatoi metallici per i quali si chiede la verifica dell'impianto di protezione	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	n°
d) Capannoni metallici per i quali si richiede la verifica dell'impianto di protezione	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	n°
e) per i cantieri edili indicare il numero di strutture metalliche per i quali si chiede la verifica dell'impianto di protezione dai fulmini			n°

TIPO DI ALIMENTAZIONE	
<input type="checkbox"/>	Dalla rete B.T.
<input type="checkbox"/>	Media tensione
<input type="checkbox"/>	Alta tensione
<input type="checkbox"/>	Imp. Di produzione autonoma
Potenza installata KW	
N° Cabine di trasformazione	
N° Dispensori	

N.B. Barrare le caselle che interessano
Scrivere possibilmente in stampatello

.....
Firma e timbro del datore di lavoro

TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI

Foto	Cognome e Nome del lavoratore _____
	Nato il _____ a _____
	<hr/> Impresa _____
	Sede _____ P.IVA _____

Tessera di riconoscimento dei lavoratori – D. Leg.vo 81/2008